



Fondo europeo agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
*l'Europa investe nelle zone rurali*



PSR 2014 - 2020  
ABRUZZO



## **REGIONE ABRUZZO**

### **Dipartimento Agricoltura**

### **Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020**

Reg. UE 1305/2013

## **BANDO PUBBLICO PER L'ATTIVAZIONE DELLA MISURA**

### **M10–Pagamenti agro-climatici-ambientali**

**ART. 28, c. 9, REG. (UE) n. 1305/2013**

**Sottomisura 10.2. Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura**

**Tipologia d'intervento 10.2.1 – Conservazione delle risorse genetiche autoctone a tutela della biodiversità - Risorse genetiche vegetali**

**DOTAZIONE FINANZIARIA € 500.000,00**

**Approvato con Determinazione DPD019/266 del 23/12/2020 e modificato con Determinazione n. DPD019/190 del 2/09/2021 e con Determina n. DPD019/43 del 25/02/2022**

## **INDICE**

SCHEDA DI SINTESI .....	4
1. Premessa.....	5
2. Riferimenti normativi .....	6
3. Definizioni.....	8
4. Finalità ed obiettivi.....	8
5. Ambito territoriale di intervento .....	9
6. Soggetti beneficiari .....	9
7. Descrizione degli interventi .....	11
8. Spese ammissibili.....	12
9. Operazioni e costi non ammissibili .....	15
10. Dotazione finanziaria – Entità e intensità del sostegno.....	16
11. Aiuti di Stato.....	17
12. Modalità attuative.....	17
13. Presentazione della domanda di sostegno .....	19
14. Documentazione da allegare alla domanda di sostegno .....	20
15. Criteri di selezione delle domande di sostegno .....	22
16. Istruttoria delle domande di sostegno.....	24
17. Valutazione di ricevibilità delle istanze .....	24
18. Controlli di ammissibilità.....	25
19. Valutazione di merito delle istanze .....	26
20. Approvazione delle graduatorie .....	26
21. Concessione dei benefici .....	27
22. Tempi e modalità di esecuzione degli interventi.....	27
23. Varianti .....	28
24. Proroghe .....	29

25.	Domande di pagamento .....	29
26.	Domanda di pagamento degli acconti per SAL intermedi .....	30
27.	Domanda di pagamento del Saldo finale.....	32
28.	Autorizzazione delle domande di pagamento degli acconti e del saldo del contributo.....	33
29.	Ulteriori obblighi del beneficiario .....	33
30.	Motivi di decadenza .....	35
31.	Motivi di revoca .....	36
32.	Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali .....	36
33.	Procedura di decadenza/revoca dei benefici.....	37
34.	Riduzioni e sanzioni .....	38
35.	Errori palesi .....	38
36.	Reclami e ricorsi.....	39
37.	Controlli in loco.....	39
38.	Riferimenti e contatti.....	39
39.	Rinvio a norme e provvedimenti amministrativi presupposti .....	40
40.	Informativa sul trattamento dei dati personali.....	40
41.	ALLEGATI .....	40

## **SCHEDA DI SINTESI**

### **AVVISO PUBBLICO PER L'ATTIVAZIONE DELLA MISURA**

#### **M10–Pagamenti agro-climatici-ambientali**

Art. 28, c. 9, Reg. (UE) 1305/2013

Sottomisura 10.2. Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura

**Tipologia d'intervento 10.2.1 – Conservazione delle risorse genetiche autoctone a tutela della biodiversità - *RISORSE GENETICHE VEGETALI***

#### **BENEFICIARI**

Regione Abruzzo, Enti pubblici o privati con comprovata esperienza in tema di tutela e recupero delle varietà genetiche autoctone.

#### **ATTIVITA' FINANZIATE**

È previsto un sostegno per la realizzazione di progetti ed azioni finalizzati a promuovere in particolare la caratterizzazione, e quindi la raccolta, la conservazione e l'utilizzazione delle risorse genetiche autoctone, al fine di contribuire ad arricchire la compilazione dell'anagrafe delle risorse genetiche regionali autoctone.

#### **MODALITA' E DURATA DEL FINANZIAMENTO**

Il finanziamento previsto è un contributo pubblico, concesso nella misura del 100% della spesa ammessa e sostenuta per una durata massima di 18 mesi. Qualora il beneficiario sia tenuto all'applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii. la durata massima è pari a 24 mesi.

#### **DOTAZIONE FINANZIARIA**

La dotazione finanziaria prevista è di € 500.000,00

#### **TEMPI DI ATTUAZIONE**

Le attività svolte nel rispetto delle indicazioni stabilite nella scheda di misura e dal presente avviso devono essere avviate entro il termine di 60 giorni, ovvero entro il termine di 90 giorni per gli interventi per i quali è necessario il ricorso alle procedure di gara di cui al D.lgs. 50/2016, e completate entro il termine massimo stabilito nell'atto di concessione.

## 1. Premessa

1. Con il presente intervento si intende contribuire alla difesa della biodiversità agricola della Regione Abruzzo studiando e salvaguardando il patrimonio genetico costituito da varietà vegetali autoctone a rischio di estinzione. A tal fine è previsto un sostegno per la realizzazione di progetti ed azioni finalizzati a promuovere in particolare le attività di caratterizzazione, con successiva raccolta, conservazione e utilizzazione delle risorse genetiche autoctone, per contribuire in primo luogo ad arricchire la compilazione dell'anagrafe delle risorse genetiche autoctone.
2. In particolare, questo bando si riferisce alla tipologia di intervento 10.2.1 e prevede un sostegno finanziario per azioni mirate e di accompagnamento inerenti le Risorse Genetiche Vegetali (RGV) autoctone di interesse per il territorio della Regione Abruzzo.
3. Il sostegno previsto permetterà una maggiore caratterizzazione per le aziende presenti in aree marginali o ad elevato valore naturale generalmente poco inclini alle coltivazioni di tipo intensivo. Tale processo sarà funzionale alla creazione o rafforzamento di importanti nicchie di mercato legate alle produzioni tipiche, in futuro potenzialmente veicolabili sul mercato da approcci di microfiliera. Le azioni mirano, in prospettiva, anche a promuovere percorsi di valorizzazione ed utilizzo diffuso delle predette varietà autoctone particolarmente adattate alle condizioni climatiche ed ambientali locali.
4. Come previsto dall'art. 28 paragrafo 9 del Reg. (UE) n. 1305/2013 e dall'art. 8 del Regolamento delegato (UE) n. 807/2014<sup>1</sup>, nonché dalla scheda di Misura del PSR 2014-2020, la tipologia di intervento **10.2.1 “Conservazione delle risorse genetiche autoctone a tutela della biodiversità”** è diretta ad individuare e caratterizzare le risorse genetiche vegetali abruzzesi minacciate di erosione genetica.
5. La presente tipologia di intervento risponde al fabbisogno “F13. Conservazione e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale” ed al fabbisogno “F14. Salvaguardia della qualità ecologica e paesaggistica del territorio rurale”, contribuendo prioritariamente agli obiettivi della focus area 4a “Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici” ed all'obiettivo trasversale “Ambiente” in quanto la reintroduzione sul territorio della coltivazione di varietà

---

<sup>1</sup> Articolo 8 Conservazione delle risorse genetiche nei settori dell'agricoltura e della silvicoltura

**1. Ai sensi del presente articolo, si applicano le seguenti definizioni:**

- a) per «conservazione in situ» in agricoltura si intende la conservazione di materiale genetico in ecosistemi e habitat naturali e il mantenimento e recupero delle popolazioni vitali di specie o di razze animali nel loro ambiente naturale e, nel caso di razze animali domestiche o di specie vegetali coltivate, nell'ambiente domestico dove tali specie hanno sviluppato le proprie caratteristiche distintive;
- b) per «conservazione in situ» nel settore forestale si intende la conservazione di materiale genetico in ecosistemi e habitat naturali e il mantenimento e recupero delle popolazioni vitali di specie nel loro ambiente naturale;
- c) per «conservazione nell'azienda agricola o silvicola» si intende la conservazione in situ e lo sviluppo a livello di azienda agricola o silvicola;
- d) per «conservazione ex situ» si intende la conservazione di materiale genetico per l'agricoltura e la silvicoltura al di fuori dell'habitat naturale;
- e) per «collezione ex situ» si intende la collezione di materiale genetico per uso agricolo conservata al di fuori dell'habitat naturale delle specie interessate.

**2. Le operazioni per la conservazione del materiale genetico nei settori agricolo e forestale ammissibili al sostegno di cui agli articoli 28, paragrafo 9, e 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013 includono le seguenti azioni:**

- a) azioni mirate: azioni che promuovono la conservazione in situ ed ex situ, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzo delle risorse genetiche nei settori agricolo e forestale, nonché la compilazione di inventari basati sul web sia delle risorse genetiche attualmente conservate in situ, comprese le attività di conservazione delle risorse genetiche nell'azienda agricola o silvicola, sia delle collezioni ex situ e delle banche dati;
- b) azioni concertate: azioni che promuovono lo scambio di informazioni in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche nei settori agricolo e forestale dell'Unione, fra le competenti organizzazioni negli Stati membri;
- c) azioni di accompagnamento: azioni di informazione, diffusione e consulenza che coinvolgono azioni non governative ed altre parti interessate, corsi di formazione e preparazione di relazioni tecniche.

locali a rischio di estinzione favorisce la salvaguardia di ambienti, colture e varietà tradizionali e la tutela della biodiversità.

## 2. Riferimenti normativi

- Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Abruzzo approvato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione C(2015) 7994 della Commissione del 13 novembre 2015 e modificato da ultimo con decisione di esecuzione C(2020) 566 del 28/01/2020.
- Reg. (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n.1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii.;
- Reg. (UE) n.1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Reg. (CE) n.1698/2005 del Consiglio e ss.mm.ii.;
- Reg. (UE) n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n.352/78, (CE) n.165/94, (CE) n.2799/98,(CE) n.814/2000, (CE) n.1290/2005 e (CE) n.485/2008 e ss.mm.ii.;
- Regolamento n.1310/2013 del parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il reg. (UE) n.1305/2013 del parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il reg. (CE) n.73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n.1307/2013, (UE) n.1306/2013 e (UE) n.1308/2013 del parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014 e ss.mm.ii.;
- Regolamento Delegato (UE) n.640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il reg. (UE) n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità e ss.mm.ii.;
- Regolamento Delegato (UE) n.807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del reg. (UE) n.1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie e ss.mm.ii.;
- Regolamento Delegato (UE) n.808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n.1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e ss.mm.ii.;
- Regolamento Delegato n.809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del reg. (UE) n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità e ss.mm.ii.;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune e ss.mm.ii.;
- Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro e ss.mm.ii.;

- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza e ss.mm.ii.;
- Decreto legislativo nazionale n. 149 del 29/10/2009 “Attuazione della direttiva 2008/62/CE concernente deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà”;
- D.Lgs. 25 giugno 2010 n. 124, “Attuazione della direttiva 2008/90 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (refusione)”;
- Decreto legislativo nazionale n. 267 del 30/12/2010 “Attuazione della direttiva 2009/145/CE, recante talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà orticole tradizionalmente coltivate in particolari località e regioni e minacciate da erosione genetica, nonché di varietà orticole prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà”;
- Trattato Internazionale sulle Risorse fitogenetiche per l'Alimentazione e l'Agricoltura e relativa legge italiana di ratifica ed esecuzione n.101 del 6/04/2004;
- Piano Nazionale sulla Biodiversità di interesse agricolo (Decreto MiPAAF 28672 del 14.12.2009);
- Linee guida nazionali per la conservazione e la caratterizzazione della biodiversità vegetale di interesse per l'agricoltura (Decreto del MiPAAF del 6 luglio 2012, pubblicato nella G.U. 24 luglio 2012, n.171);
- Legge nazionale n.194 del 1 dicembre 2015- Disposizioni per la Tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo ed alimentare (GU n.288 del 11.12.2015);
- L.R. n. 64 del 18.12.2012 che disciplina, tra le altre, la materia riguardante gli ecotipi e varietà agricole ed orticole minacciate di erosione genetica;
- Deliberazione Regionale n. 1050 del 28/12/2018 di attuazione in Abruzzo della legge n. 194 riguardante: “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare” e decreti applicativi delle LL.RR. n. 64/2012 e n. 34/2015;
- Determinazione Dirigenziale DPD022/05 del 11/04/2019 “Attuazione degli interventi previsti dalla DGR 1050/2018: Nucleo di valutazione e Anagrafe della biodiversità”;
- Determinazione Direttoriale DPD/305 del 29.07.2020 “Anagrafe regionale della biodiversità animale e Anagrafe regionale della biodiversità vegetale”;
- MIPAF - Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 – intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 9 maggio 2019;
- Manuale delle Procedure del PSR 2014-2020 della Regione Abruzzo adottato con Determinazione n. DPD/164 del 21/05/2020, successivamente revisionato con Determinazione N. DPD/383 del 16/10/2020;
- “Disposizioni regionali di applicazione del D.M. MIPAAF n. 2588 del 10/03/2020 (GURI n. 18 del 4/5/2020) riguardanti riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari del PSR Abruzzo 2014-2020 nell'ambito delle misure non connesse alle superfici e agli animali” approvate con Determinazione DPD n. 356 del 17.09.2020;
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii.;
- DPR 445/2000 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii. “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”.

Il richiamo alle disposizioni contenute nei testi normativi si intende ogni volta riferito anche agli atti delegati ed esecutivi ed alle modifiche ed integrazioni intervenute nel tempo.

### 3. Definizioni

1. Agli effetti del presente Avviso si applicano le seguenti definizioni:
  - a) **Beneficiario:** è la Regione Abruzzo e gli Enti pubblici o privati con comprovata esperienza in tema di tutela e recupero delle varietà genetiche autoctone.
  - b) **Domanda di sostegno:** domanda, comprensiva degli allegati, che il Beneficiario presenta alla Struttura, come indicato all'art. 13 del presente Avviso;
  - c) **Domanda di pagamento:** domanda che il beneficiario presenta ad AGEA per ottenere il pagamento;
  - d) **Fascicolo aziendale:** fascicolo aziendale di cui al DPR 503/99, informatizzato, costituito su sistemi informativi e che contiene tutti i dati riconducibili ad un beneficiario;
  - e) **Decisione individuale di finanziamento:** procedimento mediante il quale sono comunicati al Beneficiario l'ammissione al finanziamento con i riferimenti dello specifico provvedimento di concessione, l'importo del contributo, le eventuali prescrizioni tecniche e la tempistica per la conclusione delle operazioni;
  - f) **Costo totale:** l'importo totale delle spese ammissibili al finanziamento relative all'intervento richiesto con la domanda di sostegno;
  - g) **Spesa totale:** l'importo finanziario totale erogato per l'intervento ammesso con la domanda di sostegno;
  - h) **Risorse Genetiche Vegetali (RGV) e animali di interesse alimentare ed agrario:** materiale genetico di origine vegetale, animale e microbica, avente un valore effettivo o potenziale per l'alimentazione e per l'agricoltura.
  - i) **Risorse genetiche locali:** risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario
    - a. che sono originarie di uno specifico territorio;
    - b. che, pur essendo di origine alloctona, ma non invasive, sono state introdotte da lungo tempo nell'attuale territorio di riferimento, naturalizzate e integrate tradizionalmente nella sua agricoltura e nel suo allevamento;
    - c. che, pur essendo originarie di uno specifico territorio, sono attualmente scomparse e conservate in orti botanici, allevamenti ovvero centri di conservazione o di ricerca in altre regioni o Paesi.

### 4. Finalità ed obiettivi

1. La Regione Abruzzo (di seguito anche "Amministrazione") con il presente Avviso disciplina le procedure per l'accesso al sostegno per l'attuazione di Progetti di recupero, conservazione e caratterizzazione di Risorse Genetiche Vegetali autoctone di interesse per il territorio abruzzese, soprattutto quelle in pericolo di erosione genetica ed a rischio di estinzione che costituiscono la biodiversità ai sensi della Legge 238/2015, in base a quanto previsto dalla scheda di misura e quindi dal tipo di intervento 10.2.1 del PSR Abruzzo 2014 – 2020 e come specificato nell'Art. 7 "Descrizione degli interventi".
2. Gli interventi proposti devono prevedere, come disciplinato nel successivo art. 7 "Descrizione degli interventi", le seguenti azioni:
  1. **azioni mirate** [lett. a) comma 2, art. 8 Reg. UE 807/14]: azioni che promuovono la conservazione in situ, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzo delle risorse genetiche nel settore agricolo;

2. **azioni di accompagnamento** [lett. c) comma 2, art. 8 Reg. 807/14]: azioni di informazione, diffusione e consulenza che coinvolgono azioni non governative ed altre parti interessate, corsi di formazione e preparazione di relazioni tecniche.
3. Gli interventi di caratterizzazione proposti devono, a pena di inammissibilità, riguardare **uno** dei seguenti gruppi di prodotti:
  - i. **cereali antichi** della Regione Abruzzo (RGV1);
  - ii. **fruttiferi** della Regione Abruzzo (RGV2);
  - iii. **varietà di leguminose e ortive** della Regione Abruzzo (RGV3);
  - iv. **vitigni autoctoni** della Regione Abruzzo (RGV4).
4. La domanda di sostegno deve riguardare **un solo gruppo di prodotti**; è possibile presentare più domande di sostegno soltanto se riferite a diversi gruppi di prodotti **fino ad un massimo di due**.

## 5. Ambito territoriale di intervento

1. Gli interventi devono essere localizzati sul territorio della Regione Abruzzo.

## 6. Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare del sostegno a valere sul presente avviso gli Enti pubblici o privati che dimostrino una comprovata esperienza in tema di tutela e recupero delle varietà genetiche autoctone, nonché qualificata operativa nelle attività di analisi, di studio e di caratterizzazione del materiale genetico vegetale e per quelli a rischio di erosione genetica. A tal fine:
  - a) i soggetti pubblici e/o privati che svolgono attività di ricerca scientifica dovranno dimostrare di essere iscritti all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche (numero CAR) ai sensi del DPR 382 dell'11.07.1980;
  - b) i soggetti di diritto pubblico o privato che *non* svolgono attività di ricerca scientifica dovranno presentare lo Statuto ed il relativo atto costitutivo, o altra idonea documentazione, dai quali risulti tra le finalità ed attività istituzionali la conservazione, l'uso e la caratterizzazione delle RGV autoctone a rischio di estinzione.
2. Il soggetto proponente deve essere in possesso di regolare fascicolo aziendale aggiornato e validato alla data di presentazione della domanda di sostegno, ai sensi del D.Lgs. n. 173/98 e del DPR n. 503 del 01/12/1999.
3. In caso di **soggetto proponente pubblico**, lo stesso non deve essere stato dichiarato in stato di dissesto finanziario, o in caso contrario, alla data di presentazione della domanda deve essere intervenuta l'approvazione del piano di risanamento e dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
4. In caso di **soggetto proponente privato** devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:
  - a) il richiedente non deve essere "impresa inaffidabile"; ai fini del presente Avviso sono inaffidabili i soggetti per i quali nell'attuale o nel precedente periodo di programmazione dello sviluppo rurale è stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale con relativa revoca degli aiuti e con recupero di importi indebitamente percepiti, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi. Non si considera inaffidabile il soggetto per il quale la procedura di revoca è stata avviata a seguito di rinuncia all'aiuto per cause di forza maggiore;

- b) Il richiedente non deve aver conferito incarichi professionali né concluso alcun contratto di lavoro subordinato o autonomo ad ex dipendenti della Giunta Regionale d'Abruzzo che hanno cessato il rapporto di lavoro con tale ente da meno di tre anni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultimo ai sensi dell'art dall'art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i..
5. Le domande di sostegno possono essere presentate singolarmente o in aggregazione, nella forma giuridica dell'Associazione Temporanea di Scopo (ATS), fermo restando la responsabilità progettuale, e di tutto quanto attiene la rendicontazione delle spese, in capo all'unico beneficiario individuato nel soggetto capofila dell'ATS.
6. In caso di ATS, la domanda di sostegno deve essere corredata dell'atto costitutivo dell'ATS redatto **nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata** o, in caso di costituente ATS, dalla documentazione attestante l'impegno alla costituzione a seguito di assegnazione del finanziamento (Allegato 4 al presente Avviso).
7. Le ATS costituente devono provvedere alla trasmissione dell'atto costitutivo **entro 60 giorni consecutivi** dal giorno successivo alla data di notifica del provvedimento di concessione (trasmesso via pec). **Nel caso in cui si dovessero riscontrare differenze nella composizione dell'ATS (ad esclusione del capofila) tra il raggruppamento costituito rispetto a quello proposto nella fase di candidatura all'Avviso, si rideterminerà il punteggio con conseguente variazione della graduatoria. Il capofila, in quanto soggetto richiedente il sostegno, può essere sostituito solo dopo il provvedimento di concessione.**
8. Nell'atto costitutivo dell'ATS ovvero nella lettera di impegno alla costituzione dovrà essere chiaramente indicato il ruolo nel progetto, nonché gli impegni e le azioni di propria competenza, con chiara indicazione inoltre del Soggetto Capofila, scelto tra gli aderenti al Progetto al quale conferire mandato speciale di rappresentanza nei confronti della Regione Abruzzo.
9. Il Soggetto Capofila rappresenta l'ATS quale mandatario ed è inoltre responsabile delle attività di coordinamento tecnico, finanziario ed amministrativo nei confronti della Regione Abruzzo. In particolare, il Soggetto capofila:
- a) cura la presentazione della domanda di sostegno;
  - b) è responsabile dell'attuazione tecnica dell'intervento;
  - c) coordina l'ATS;
  - d) cura i rapporti con l'Amministrazione Regionale per le diverse fasi di attuazione dell'intervento;
  - e) sostiene le spese, presenta le domande di pagamento e riceve le erogazioni da parte dell'Organismo Pagatore;
  - f) risponde nei confronti dei membri dell'ATS e della Regione Abruzzo della mancata o parziale attuazione dell'intervento.
10. Ogni soggetto aderente all'ATS si impegna a:
- a) svolgere tutte le attività che gli competono secondo quanto stabilito nel Progetto e nell'atto di costituzione del raggruppamento;
  - b) fornire la più ampia collaborazione per la realizzazione delle attività progettuali, secondo le modalità e le tempistiche previste dal Progetto;
  - c) fornire tutti gli elementi necessari al capofila affinché quest'ultimo possa svolgere compiutamente il ruolo di rappresentante per le attività di Progetto, incluse quelle di carattere gestionale/amministrativo/finanziario legate alla presentazione della Domanda

di Sostegno, all'accettazione del contributo, alla presentazione delle domande di pagamento ed alla riscossione del contributo.

11. La composizione dell'ATS costituita non potrà essere modificata nel corso della durata del Progetto se non, in casi eccezionali e per motivate e documentate esigenze, previa formale autorizzazione da parte della Regione Abruzzo.
12. Ciascun soggetto proponente può presentare **una sola domanda di sostegno per ciascun gruppo di prodotto**.
13. La domanda di sostegno deve riguardare **un solo gruppo di prodotti**. E' comunque possibile presentare **più domande di sostegno soltanto se riferite a diversi gruppi di prodotti fino ad un massimo di due**. Nel caso di presentazione di più domande di sostegno da parte dello stesso soggetto sullo stesso gruppo di prodotti sarà considerata ammissibile soltanto l'ultima presentata in ordine di tempo; tutte le altre saranno pertanto dichiarate inammissibili. Nel caso di presentazione di domande di sostegno per tutti e quattro i gruppi di prodotti le ultime due presentate in ordine di tempo saranno considerate inammissibili.
14. I risultati delle azioni progettuali dovranno essere resi pubblici ed accessibili a chiunque ne faccia richiesta. Inoltre l'Autorità di Gestione del PSR Abruzzo potrà utilizzarli liberamente e come essa ritiene più opportuno.

## 7. Descrizione degli interventi

1. Il presente Bando finanzia, nel rispetto del Reg. UE n. 807/2014, interventi inerenti le RGV, gruppo erbacee e gruppo legnose da frutto, di cui all'art. 4, comma 3 del presente Avviso che prevedano **azioni mirate** e di **accompagnamento**, coordinate tra di loro tra quelle specificate nei commi che seguono.
2. Le **azioni mirate** sono finalizzate alla **caratterizzazione** delle Risorse Vegetali Autoctone **su almeno tre** dei seguenti aspetti specifici per il gruppo di prodotti oggetto dell'intervento:
  - a) **Caratterizzazione morfo-fisiologica**: attività di rilievi tecnici in campo e laboratorio tese a descrivere gli organi delle piante per gli aspetti morfologici nelle diverse fasi vegeto-produttive;
  - b) **Caratterizzazione agronomica**: descrizione delle tecniche colturali che si succedono nel ciclo vegeto-produttivo delle colture;
  - c) **Caratterizzazione nutrizionale** (biochimica/chimico fisica): attività di analisi diverse tese a conoscere gli aspetti chimico-fisico-biologico e, quindi, gli aspetti riferiti all'alimentazione;
  - d) **Caratterizzazione genetico-molecolare**: specifiche analisi genetiche con marcatori molecolari basate sull'utilizzo della PCR e microsatelliti o SSR (Single Sequence Repeats).
3. A pena di inammissibilità, le **azioni mirate** devono inoltre riguardare **almeno 4 varietà, o presunte tali, per la RGV1, almeno 5 per le RGV2 e RGV4 e almeno 10 per le RGV3**, elencate nel seguito a seconda del gruppo di prodotto oggetto di intervento:
  1. **RGV1 - Azione mirata di caratterizzazione dei cereali antichi della Regione Abruzzo**: Ruscia (frumento duro); Carosella o Casorella (frumento tenero); Rosciola (frumento tenero); Frassinese o Frassineto (frumento tenero), Marzuolo (frumento duro); Bianchetta (frumento tenero); Gentil Rosso (frumento duro);
  2. **RGV2 - Azione mirata di caratterizzazione dei fruttiferi della Regione Abruzzo**: Mela Zitella, Mela Panaia o Gaetana, Mela Rosa, Mela Ruzza, Mela Granettona, Mela Piana, Mela Limoncella, Mela Gelata, Mela Mora, Mela Mula, Mela Cerina, Mela

Renetta; Pera Moscarella, Pera Spadona o a Campana, Pera Spina, Pera Prosciutto, Pera Mazzuta, Pera Bottiglia, Pera Settembrina, Pera Melaragna, Pera Ficora, Pera Lattara, Pera S. Francesco;

3. **RGV3 - Azione mirata di caratterizzazione delle varietà ortive e di leguminose della Regione Abruzzo:** Cipolla bianca piatta di Fara F. Petri, Carciofo di Cupello o del vastese, Pomodoro mezzo tempo del Vasto; Lenticchia di S.S. di Sessanio, Cece di Navelli e dell'Aquilano, Cicerchia della Valle SubEquana e dell'Aquilano; Fagiolo a olio di Paganica, Fagiolo socera e nora, Fagiolo dall'occhio, Fagiolo a pane, Fagiolo poverello, Fagiolo a pisello, Fagiolo tabacchino, Fagiolo tondino del Tavo, Fagiolo Faggiolone;
4. **RGV4 - Azione di caratterizzazione dei vitigni autoctoni della Regione Abruzzo:** Moscato di Frisa b., Incrocio Madonna Angeli b., Rosciola n., Incrocio bianco b., San Francesco n., Gallioppa n., Uva nera antica di Pretalucante o Nero antico di Gessopalena n., Salvino n..
4. Le **azioni di accompagnamento** includono invece attività rivolte alla cittadinanza ed agli stakeholder e nello specifico:
  1. seminari, workshop, incontri tecnici e convegni diretti alla informazione e alla diffusione degli argomenti oggetto delle azioni mirate;
  2. attività di preparazione di rapporti tecnici a supporto della documentazione storico-tecnico-scientifica necessaria per l'iscrizione di una o più RGV ai registri anagrafici delle risorse genetiche autoctone o altri registri vegetali;
  3. azioni di consulenza nell'ambito delle tecniche di coltivazione, trasformazione e valorizzazione commerciale delle produzioni tipiche.
5. Le **azioni mirate** di cui ai precedenti commi 2 e 3 devono essere svolte in conformità alle indicazioni riportate nelle "Linee guida per la conservazione e la caratterizzazione della biodiversità vegetale di interesse per l'agricoltura" (Decreto del MiPAAF del 6 luglio 2012, pubblicato nella G.U. 24 luglio 2012, n.171), ed in particolare al capitolo 5 "Caratterizzazione morfo-fisiologica e molecolare delle RGV in Italia" e, a pena di inammissibilità, devono essere associate **ad almeno due azioni di accompagnamento** di cui al precedente comma 4.

## 8. Spese ammissibili

1. Per la realizzazione delle azioni finanziate dal presente Bando sono ammissibili le spese sostenute **dal solo soggetto capofila dell'ATS** nel rispetto della normativa e delle disposizioni nazionali sull'ammissibilità delle spese ai sensi dell'art. 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e secondo quanto previsto dagli articoli 60 e 61 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e nel rispetto di quanto stabilito nel Manuale delle procedure del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 adottato con determinazione n. DPD/164 del 21/05/2020, successivamente revisionato con Determinazione n. DPD/383 del 16/10/2020.
2. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
  - a. spese per il personale dedicato alla realizzazione delle attività previste nel progetto;
  - b. viaggi e trasferte;
  - c. servizi e consulenze tecnico scientifiche, convenzioni;
  - d. materiale di consumo;
  - e. spese per la realizzazione di materiale informativo, formativo e promozionale;

- f. acquisto beni durevoli e costi per investimenti;
  - g. spese generali.
3. Tali spese possono pertanto riguardare:
- a. studi, indagini, censimenti e ricerche, analisi chimiche e biochimiche e genetiche, reporting dei dati raccolti, dati produttivi, schede tecniche ampelografiche, ecc;
  - b. attrezzature e strumenti finalizzati alla rilevazione dei dati tecnici specifici e l'analisi dei campioni;
  - c. attività di informazione, promozione e consulenza nell'ambito delle tecniche di coltivazione, trasformazione e valorizzazione commerciale delle produzioni tipiche rivolte alla cittadinanza ed agli *stakeholders*: seminari, workshop, incontri tecnici e convegni diretti alla informazione e alla diffusione degli argomenti oggetto delle azioni mirate.
4. Per le azioni di accompagnamento possono essere allocati **al massimo € 10.000,00 per gruppo di prodotti**.
5. Dal punto di vista temporale sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute per azioni ancora non portate materialmente a termine o completamente realizzate prima che la domanda di sostegno sia presentata dal beneficiario all'Autorità di gestione. Sono in ogni caso ammissibili **soltanto le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda di sostegno** di cui al presente bando.
6. Una spesa per essere ammissibile deve:
- a. essere imputabile all'operazione finanziata; vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, l'operazione svolta e gli obiettivi al cui raggiungimento l'operazione concorre;
  - b. essere pertinente rispetto all'azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'azione stessa;
  - c. essere congrua rispetto all'azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
  - d. essere necessaria per attuare l'azione o l'operazione oggetto della sovvenzione;
  - e. essere sostenuta nel periodo di ammissibilità delle spese.
7. In tutti i casi, i costi devono essere identificabili, verificabili e controllabili, ragionevoli, giustificati e conformi al principio della sana gestione finanziaria.
8. Le attività condotte sotto forma di servizi di consulenza tecnico-scientifica devono riferirsi a prestazioni di carattere scientifico utilizzate esclusivamente per l'attività di progetto rese da professionisti (persone fisiche o giuridiche).
9. Per la determinazione del **costo personale dipendente** del soggetto capofila dell'ATS, dedicato alla realizzazione delle attività previste nel progetto, si fa riferimento al costo standard di cui all'art. 67 comma 1 lettera b) del reg. 1303/2013, in allegato al PSR. In particolare, il costo ammissibile è determinato, per ogni persona impiegata nell'intervento, in base alle ore lavorate, valorizzate attraverso le tabelle standard di costo orario unitari come da tabella che segue, suddivisi per tre diverse macro categorie di fascia di costo ("Alto", "Medio", "Basso"):

Fascia di costo -	Beneficiario
-------------------	--------------

<b>Livello</b>	<b>Imprese</b>	<b>Università</b>	<b>Ente Pubblico di Ricerca</b>
<b>Alto</b>	€ 75,00	€ 73,00	€ 55,00
<b>Medio</b>	€ 43,00	€ 48,00	€ 33,00
<b>Basso</b>	€ 27,00	€ 31,00	€ 29,00

10. Si precisa, altresì, che laddove non ricorra la fattispecie specifica che possa ricomprendere il soggetto beneficiario all'interno di una delle due categorie "Università" o "Ente Pubblico di ricerca", il soggetto in questione si intenderà ricompreso nell'ambito della categoria "Imprese".
11. Le fasce di costo (livello) corrispondenti alle tre tipologie di soggetto beneficiario sono di seguito definite:
- a. per i soggetti "Imprese":
    - Alto, per i livelli dirigenziali;
    - Medio, per i livelli di quadro;
    - Basso, per i livelli di impiegato/operaio;
  - b. per i soggetti "Università":
    - Alto, per Professore Ordinario;
    - Medio, per Professore Associato;
    - Basso, per Ricercatore/Tecnico amministrativo;
  - c. per i soggetti "Ente Pubblico di ricerca":
    - Alto, per Dirigente di Ricerca e Tecnologo di I livello/Primo Ricercatore e Tecnologo II livello;
    - Medio, per Ricercatore e Tecnologo di III livello;
    - Basso, per Ricercatore e Tecnologo di IV, V, VI e VII livello/Collaboratore tecnico / Collaboratore amministrativo.
12. Possono essere inclusi tra i costi di personale interno, determinati sulla base della tabella standard di cui al precedente comma, quelli riferiti ai dipendenti dotati di regolare contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, che risultino impiegati nel progetto sulla base di apposita lettera di incarico/ordine di servizio (o altro atto di eguale valenza) nella quale siano indicate le attività da svolgere con il relativo impegno orario da dedicare alle attività relative all'intervento finanziato.
13. Le ore dedicate giornalmente al progetto da ciascun dipendente devono essere rilevate in appositi registri di presenza mensili (*timesheet*) nominativi. Tali registri, redatti in modo che risulti il monte ore complessivamente prestato dal dipendente con distinta delle ore impegnate nel progetto, devono essere sottoscritti dal singolo dipendente e dal suo responsabile organizzativo e controfirmati dal responsabile del progetto.
14. Per ogni persona impiegata nel progetto sarà convenzionalmente stabilito un numero massimo di ore lavorative annue associato alla categoria di appartenenza, secondo i contratti nazionali di lavoro ovvero, per il personale dipendente degli Enti Pubblici di Ricerca, secondo la regolamentazione interna all'Ente di appartenenza. Per il personale universitario (professori, ricercatori e tecnici amministrativi) il monte ore annuo è stabilito dalla vigente

normativa nazionale ed è pari a 1.500 ore annue, conformemente a quanto contenuto dall'articolo 6 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – Legge Gelmini.

15. Ai fini della valorizzazione non si farà differenza tra ore normali ed ore straordinarie; le ore di straordinario addebitabili al progetto non potranno eccedere quelle massime consentite dai contratti di lavoro vigenti, ovvero il predetto monte ore annuo (1500 ore annue) definito dalla normativa di riferimento citata per il personale universitario; per il personale senza diritto di compenso per straordinari non potranno essere addebitate, per ogni giorno, più ore di quante stabilite nell'orario di lavoro.
16. Il personale di ciascun gruppo di lavoro addetto alla realizzazione delle azioni mirate deve essere costituito prevalentemente da **esperti laureati in materie specifiche** attinenti le attività da condurre, o del mondo della ricerca nel settore, con particolare e documentata esperienza da dimostrare tramite presentazione di relativo *curriculum vitae*.
17. Al fine di garantire la ragionevolezza dei costi, **per la stima delle altre spese necessarie** alla realizzazione degli interventi proposti il soggetto proponente dovrà procedere con le seguenti modalità:
  - a. per l'**acquisizione di servizi e beni materiali**, la spesa è considerata ammissibile ove il beneficiario abbia acquisito almeno tre preventivi di spesa forniti da ditte diverse, esclusivamente tramite l'applicazione "**Gestione preventivi per domanda di sostegno**" del SIAN, procedendo quindi alla scelta di quello che per parametri tecnico-economici viene ritenuto il più idoneo. In ogni caso il calcolo della spesa ammissibile è effettuato con riferimento al preventivo più basso;
  - b. per le **spese di viaggi e trasferte**, il proponente deve specificare le modalità di quantificazione dei singoli costi previsti (es. distanza in km, pernottamenti, stima pedaggi e vitto...); inoltre per la valutazione della congruità degli stessi si farà riferimento ai massimali previsti dalla circolare n. 10415 del 3/5/2001<sup>2</sup> della Regione Abruzzo.
18. Il ricorso ai tre preventivi può essere omesso nel caso in cui il fornitore sia esclusivista, per la specifica tipologia di bene, a livello almeno di territorio regionale. Di tale circostanza è fornita attestazione ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta dal richiedente.
19. Nel caso in cui il soggetto proponente sia un Ente Pubblico o altro soggetto tenuto al rispetto della normativa degli appalti pubblici deve essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti, di cui al Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.
20. Gli importi delle spese ammissibili sono verificati a consuntivo dalla Regione sulla base delle scritture contabili, dei *timesheet* e, eccetto per le spese di personale, delle fatture o documenti contabili aventi uguale forza probatoria presentate in sede di rendicontazione, nonché di tutta la necessaria documentazione amministrativa relativa all'attuazione dell'intervento.

## 9. Operazioni e costi non ammissibili

1. Non sono ammissibili i costi relativi a:

---

<sup>2</sup> Spese per i pasti: massimo € 22,26 per 1 pasto e € 44,26 per due pasti giornalieri, ovvero massimo € 59,15 per 1 pasto e € 118,30 per due pasti giornalieri per i dirigenti. Spese di pernottamento: massimo 4 stelle. Spese di trasporto: massimo 1° classe per viaggi in treno; classe economica per viaggi in aereo; spese per taxi solo in caso di comprovata necessità. Trasferimento con mezzo privato o di servizio: spese per pedaggi e per parcheggio, più indennità chilometrica pari a 1/5 del costo di un litro di benzina verde per ogni chilometro percorso.

- a) operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate prima della presentazione della domanda di sostegno;
  - b) operazioni riferite a qualsiasi intervento non esplicitamente previsto tra le operazioni di finanziamento;
  - c) spese relative ad investimenti non conformi alle norme unionali, nazionali o regionali;
  - d) costi non motivati, non previsti e quantificati nella domanda di sostegno;
  - e) onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;
  - f) spese per acquisto di materiale usato;
  - g) spese per acquisto di terreni e beni immobili;
  - h) interessi passivi;
  - i) l'imposta valore aggiunto (IVA), fatti salvi i casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa vigente e dell'art. 69, comma 3, lett. c del Reg. (UE) 1303/2013;
  - j) operazioni di leasing;
  - k) contributi in natura;
  - l) spese correnti (affitto di locali, utenze energetiche, idriche e telefoniche, collegamenti telematici, manutenzione ordinaria, pulizie, ecc.).
21. Non sono inoltre ammissibili le spese relative ad attività di accompagnamento per l'importo che eccede € **10.000,00** per gruppo di prodotti.
22. Le spese generali sono ammissibili nel limite massimo del 10% della spesa ammessa a finanziamento (escluse le spese generali) e sono soggette a verifica in fase di accertamento finale sulla spesa effettivamente sostenuta e rendicontata dal Beneficiario.

## 10. Dotazione finanziaria – Entità e intensità del sostegno

1. Con il presente Avviso sono attivate risorse finanziarie pari ad € **500.000,00 (cinquecentomila)** di Spesa Pubblica. Tale dotazione esaurisce quella del PSR riservata al periodo di programmazione 2014-2020 per questa Misura.
2. Il sostegno è erogato sotto forma di contributo in conto capitale al 100% della spesa ammissibile.
3. La forma di sostegno riconosciuta è soltanto per gli interventi di cui all'art. 7 nei seguenti limiti:
  - a. Azioni mirate e di accompagnamento per il gruppo di prodotti RGV1 - Cereali antichi della Regione Abruzzo: € **120.000,00 (centoventimila)**;
  - b. Azioni mirate e di accompagnamento per il gruppo di prodotti RGV2 - Fruttiferi della Regione Abruzzo: € **100.000,00 (centomila)**;
  - c. Azioni mirate e di accompagnamento per il gruppo di prodotti RGV3 – Ortive e Leguminose della Regione Abruzzo: € **230.000,00 (duecentotrentamila)**;
  - d. Azioni mirate e di accompagnamento per il gruppo di prodotti RGV4 - Vitigni autoctoni della Regione Abruzzo: € **50.000,00 (cinquantamila)**.
4. Gli importi indicati s'intendono comprensivi dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), nel caso non sia recuperabile dal soggetto beneficiario ai sensi della normativa applicabile sull'IVA.

- 5. Per ciascuna RGV sarà finanziata una sola domanda di sostegno.** L'Amministrazione si riserva inoltre di non assegnare tutte le risorse disponibili a valere sul presente Avviso ovvero di redistribuirle tra le diverse azioni sulla base degli esiti delle valutazioni di merito in caso di economie.

## **11. Aiuti di Stato**

1. Conformemente a quanto disciplinato nel paragrafo 2.5 "Istruzione e attività di ricerca" della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01) e come più ampiamente specificato al punto 19 della disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (GU C 198 del 27.6.2014), la Commissione ritiene che le seguenti attività svolte da università e da organismi di ricerca non rientrino nell'ambito di applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato:
- le attività di ricerca e sviluppo svolte in maniera indipendente e finalizzate ad incrementare il sapere e migliorare la comprensione, e in particolare le attività di ricerca e sviluppo svolte in collaborazione;
  - l'ampia diffusione dei risultati della ricerca su base non esclusiva e non discriminatoria, ad esempio attraverso le banche dati ad accesso aperto o le pubblicazioni aperte.

La Commissione ritiene inoltre che le attività di trasferimento del sapere (concessione di licenze, creazione di spin-off e altre forme di gestione del sapere prodotto dagli organismi o dalle infrastrutture di ricerca) abbiano carattere non economico qualora siano svolte da organismi o infrastrutture di ricerca (o da relativi servizi e filiali), oppure congiuntamente a organismi o infrastrutture di ricerca o per loro conto, e tutti i redditi da esse provenienti siano reinvestiti nelle attività principali di tali organismi o infrastrutture.

2. Alla luce di quanto riportato nel precedente comma 1, il sostegno concesso nell'ambito del presente Avviso non rientra nel campo di applicazione degli Aiuti di Stato in quanto:
- a. possono beneficiare del sostegno (art. 6), anche nel caso di ATS, soltanto Enti pubblici o privati che dimostrino una comprovata esperienza in tema di tutela e recupero delle varietà genetiche autoctone, nonché qualificata attività operativa nelle attività di analisi, di studio e di caratterizzazione del materiale genetico vegetale e per quelli a rischio di erosione genetica;
  - b. ai sensi di quanto disposto nell'art. 6, comma 14 dell'Avviso, i risultati delle azioni progettuali devono essere resi pubblici ed accessibili a chiunque ne faccia richiesta e l'Autorità di Gestione del PSR Abruzzo potrà utilizzarli liberamente e come essa ritiene più opportuno, a pena di decadenza del contributo come disciplinato nell'art. 30, comma 1, lett. f) del presente Avviso.

## **12. Modalità attuative**

1. Nel caso in cui il soggetto proponente sia un Ente Pubblico o altro soggetto tenuto al rispetto della normativa degli appalti pubblici deve essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti, di cui al Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In tal caso, ai fini dell'individuazione del fornitore, e quindi, dell'ammissibilità della spesa per l'esecuzione di opere, servizi e forniture, possono essere utilizzate, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
- a) le procedure ad evidenza pubblica di cui agli artt. 60 e 61 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;

- b) le procedure previste dall'art. 36 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento di contratti di importo fino alla soglia comunitaria, nel rispetto delle Linee guida ANAC che disciplinano la materia;
- c) le procedure negoziate senza bando, nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art.63 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., tenuto conto anche delle Linee guida ANAC che disciplinano la materia;
- d) l'affidamento secondo il modello dell'"in house providing", nel rispetto di quanto previsto dall'art. 192, D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii;
- e) accordi con altra Amministrazione pubblica, ai sensi dell'art.15 della L. 241/1990.

In tutte le procedure di selezione dei fornitori, gli enti pubblici devono fornire garanzie in merito alla ragionevolezza dei costi, compreso il caso di ricorso a società *in-house*. In particolare, nel caso degli "*in house providing*" tali garanzie devono fare riferimento alla congruità dell'offerta economica, alla ragionevolezza dei costi di personale sostenuti direttamente, alla congruità delle spese generali, e al rispetto delle procedure di selezione di fornitori terzi di beni e servizi. Per quanto riguarda la qualità dei servizi offerti dagli enti/società *in-house*, la stessa deve avvicinarsi (in termini di qualità, profili professionali e costi) alle migliori esperienze di mercato.

I soggetti tenuti all'applicazione delle norme stabilite dal "Codice dei contratti pubblici" di cui al D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. sono inoltre tenuti ad **allegare, alle domande di sostegno e di pagamento, la check list di Autovalutazione sugli Appalti pubblici predisposta da AGEA** e disponibile nella Sezione "Agricoltura" del sito internet istituzionale della Regione Abruzzo (<http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura>), nella pagina dedicata alla Sottomisura 10.2.1 ed in particolare nella cartella "Allegati all'avviso pubblico".

3. Le attività di cui alle azioni indicate agli artt. da 4 a 7 devono essere condotte prioritariamente nel rispetto delle specifiche tecnico-scientifiche in materia di studi di caratterizzazione dei prodotti e, come indicato all'art. 2, delle disposizioni contenute nei seguenti atti normativi:
  - Decreto legislativo nazionale n. 149 del 29/10/2009;
  - Decreto legislativo nazionale n. 267 del 30/12/2010;
  - Trattato Internazionale sulle Risorse fitogenetiche per l'Alimentazione e l'Agricoltura e relativa legge italiana di ratifica ed esecuzione n.101/2004;
  - Piano Nazionale sulla Biodiversità di interesse agricolo (Decreto MiPAAF 28672 del 14.12.2009);
  - Linee guida nazionali per la conservazione e la caratterizzazione della biodiversità vegetale di interesse per l'agricoltura (Decreto del MiPAAF del 6 luglio 2012, pubblicato nella G.U. 24 luglio 2012, n.171);
  - Legge nazionale n.194 del 1 dicembre 2015- Disposizioni per la Tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo ed alimentare (GU n.288 del 11.12.2015);
  - Deliberazione Regionale n. 1050 del 28/12/2018 di attuazione in Abruzzo della legge n. 194 riguardante: "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare" e Decreti applicativi – e delle LL.RR. n. 64/2012 e n. 34/2015;

- Determinazione Dirigenziale DPD022/05 del 11/04/2019 “Attuazione degli interventi previsti dalla DGR 1050/2018: Nucleo di valutazione e Anagrafe della biodiversità”;
  - Determinazione Direttoriale DPD/305 del 29.07.2020 “Anagrafe regionale della biodiversità animale e Anagrafe regionale della biodiversità vegetale”.
4. Resta comunque inteso che gli operatori economici eventualmente da selezionare, anche mediante ricorso a mercati elettronici (nel rispetto della normativa sugli appalti pubblici – D.Lgs 50/2016), devono essere in possesso di requisiti e capacità attinenti e proporzionati all’esecuzione del servizio in oggetto, così come declinati nell’invito e/o nella fase di indagine di mercato. In particolare, **dovrà essere richiesta la figura di operatore economico con esperienza in discipline specifiche** (botanica, biologia, produzioni e attività agricole).
  5. Per la partecipazione all’Avviso, i soggetti interessati possono richiedere chiarimenti procedurali e documentali all’indirizzo indicato: [dpd019@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpd019@pec.regione.abruzzo.it).

### 13. Presentazione della domanda di sostegno

1. Le domande di sostegno devono essere compilate ed inoltrate alla Regione Abruzzo, Dipartimento Agricoltura esclusivamente per via telematica utilizzando il portale SIAN ([www.sian.it](http://www.sian.it)), come stabilito da Agea.
2. Le eventuali richieste di abilitazione al sistema SIAN devono essere prodotte esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo [dpd@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpd@pec.regione.abruzzo.it) non oltre 10 giorni prima della data di scadenza della presentazione delle domande di sostegno utilizzando l’apposito modello, approvato con la Determinazione DPD/372/2018, disponibile sul sito internet della Regione Abruzzo – <http://www.regione.abruzzo.it/content/modulistica-generale>.
3. Le domande possono essere inoltrate con decorrenza dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Abruzzo di un apposito avviso recante comunicazione di avvenuta apertura del portale SIAN - ([www.regione.abruzzo.it/agricoltura](http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura) Area tematica: “Agricoltura e Sviluppo Rurale” – Sezione “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (PSR)”). A fini meramente notiziali, il presente Avviso viene inoltre pubblicato nella sezione del sito della Regione Abruzzo “Amministrazione Trasparente”.
4. Il termine ultimo per la presentazione della domanda di sostegno è fissato **entro 120 giorni** naturali e consecutivi dall’apertura del portale. La data di apertura per le domande sul portale è resa pubblica con apposito avviso, che indica il giorno di scadenza. L’ultimo giorno le domande possono essere presentate entro e non oltre le ore 24.
5. La domanda di sostegno è presentata dal legale rappresentante del soggetto proponente o da soggetto munito dei necessari poteri di firma esclusivamente in modalità “dematerializzata”, previa apertura, aggiornamento e validazione del fascicolo aziendale informatizzato.
6. L’operazione di aggiornamento del fascicolo aziendale costituisce la base di partenza per la compilazione elettronica della domanda di sostegno. La predisposizione del fascicolo aziendale validato rappresenta la fase necessaria e propedeutica alla presentazione della domanda di sostegno, la quale è compilata sulla scorta delle informazioni e dei dati contenuti nel fascicolo aziendale. I dati inseriti in esso, rilevanti ai fini delle domande, sono automaticamente importati nelle domande.
7. La domanda deve riportare la firma OTP (*One Time Password*) del Legale rappresentante dell’Ente e/o del soggetto munito dei poteri di firma. Il sistema produce il modello “*conferma firma con OTP*” che il Legale rappresentante sottoscrive con firma autografa (domanda nello stato di FIRMATA).

8. Il Beneficiario, con la sottoscrizione della domanda, assume e fa proprie, le dichiarazioni e gli impegni riportati nell'articolo 29 "*Ulteriori obblighi del beneficiario*" del presente Avviso.
9. Le funzionalità software realizzate in ambito SIAN consentono al soggetto delegato dell'Ente beneficiario anche la presentazione in proprio (in qualità di utente qualificato) della domanda di sostegno on-line (e della domanda di pagamento) seguendo le istruzioni contenute nel documento aggiornato sull'utilizzo della firma elettronica per lo sviluppo rurale (PSR) presente nell'area pubblica del portale SIAN, raggiungibile al seguente indirizzo: <http://www.sian.it/portale-sian/sottosezione.jsp?pid=9>.
10. Alla domanda di sostegno deve essere allegata la documentazione riportata al successivo articolo 14, "*Documentazione da allegare alla domanda di sostegno*" del presente Avviso e trasmessa ad AGEA per via telematica, utilizzando il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).
11. L'amministrazione declina ogni responsabilità in casi di tardiva/incompleta ricezione della domanda e della documentazione ad essa allegata. Nel caso in cui, a ridosso della scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande, si verifichi un malfunzionamento del Portale SIAN, la Regione Abruzzo può legittimamente procedere alla riapertura del termine, anche se successiva alla scadenza di quello originariamente previsto.
12. È esclusa, in ogni caso, la consegna a mano.
13. I soggetti proponenti possono richiedere chiarimenti procedurali e documentali al Servizio competente **entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi prima della scadenza del termine di presentazione delle domande**. Detti chiarimenti possono essere richiesti esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo: [dpd019@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpd019@pec.regione.abruzzo.it). I chiarimenti richiesti e le relative risposte sono pubblicati sul sito istituzionale ([www.regione.abruzzo.it/agricoltura](http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura)).

#### **14. Documentazione da allegare alla domanda di sostegno**

1. A pena di inammissibilità, alla domanda di sostegno rilasciata sul portale Sian, firmata digitalmente, deve essere allegata la documentazione, in formato elettronico, di seguito elencata:
  - a) Elenco riepilogativo dei documenti trasmessi con la domanda;
  - b) Atto amministrativo di autorizzazione dell'organo competente del Soggetto proponente a presentare la domanda e ad eseguire tutti gli adempimenti previsti;
  - c) Copia del documento di identità del rappresentante legale, e dell'eventuale delegato alla presentazione, in corso di validità del soggetto proponente;
  - d) **Relazione tecnica descrittiva**, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente, predisposta secondo il **format di cui all'Allegato 1** del presente avviso. Partendo dal contesto territoriale di riferimento, nonché dalle indicazioni delle specie, delle varietà locali riportate all'art. 7 che devono essere intese come prioritarie, la relazione tecnica descrittiva deve illustrare, per lo specifico gruppo di prodotto oggetto di intervento, le varietà o presunte tali considerate, i principali contenuti, le fasi dell'attività da condurre per raggiungere gli obiettivi previsti, il personale impiegato, il cronoprogramma suddiviso per fasi di intervento dove pertinente ed il relativo piano finanziario.
  - e) Per **ciascuna risorsa umana** (interna od esterna) **che sarà impiegata nelle attività di analisi, studio e caratterizzazione del materiale genetico**:
    - i. copia del contratto collettivo di categoria aggiornato / copia del contratto di prestazione professionale/collaborazione;

- ii. documentazione attestante l'inquadramento professionale, se non riscontrabile dal contratto;
  - iii. *curriculum vitae* redatto in formato europeo e reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con chiara indicazione delle esperienze svolte in qualità di esperto Senior nell'accezione di cui alla circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro;
  - iv. copia documento di identità;
  - v. prospetto riepilogativo delle esperienze lavorative pertinenti con l'intervento proposto con evidenza di quelle svolte in qualità di esperto Senior nell'accezione di cui alla circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro.
- f) Quadro sinottico dei criteri di selezione applicabili di cui all'Allegato 6** al presente Avviso, debitamente compilato anche in riferimento ai documenti probanti, a tal fine eventualmente prodotti con la domanda;
- g) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio** di cui all'Allegato 2, resa ai sensi del DPR 445/2000, regolarmente compilata per tutte le parti pertinenti;
- h) Dichiarazione “Pantouflage – Revolving Doors”** come da Allegato 5 (solo proponenti privati).
- i)** Per ciascuna spesa prevista, ad esclusione delle spese di personale, **almeno tre preventivi di spesa acquisiti, tramite l'applicazione “Gestione preventivi per domanda di sostegno” del SIAN**, da fornitori indipendenti riportanti nei dettagli l'oggetto della fornitura. Nella circostanza che i preventivi presentati dai beneficiari siano riferiti ad operatori economici non ritenuti autonomi per rapporti di collegamento o controllo è previsto il ricorso al principio del soccorso istruttorio ai fini dell'acquisizione di ulteriori preventivi fino a concorrenza del numero richiesto. Qualora non sia possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra loro, deve essere presentata una relazione tecnico-economica che illustri la scelta del bene/servizio ed i motivi di unicità. Tutti i preventivi devono contenere, chiaramente leggibile, la denominazione del sottoscrittore dell'offerta commerciale, oltre alle seguenti informazioni: la data e gli estremi dell'offerta, la tipologia del bene, le quantità, le caratteristiche tecniche, il costo unitario (sono esclusi i preventivi “a corpo”) ed il costo complessivo
- j)** Per ciascuna azienda/ ente/ associazione/ organizzazione/ ecc. aderente all'ATS o per il solo soggetto proponente, se pertinente, **dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del DPR 445/2000 relativa alle varietà o presunte tali, interessate dall'attività di indagine**, di cui si dichiara il possesso in conservazione in situ con indicazione della ubicazione dei terreni (Coordinate GPS o dati catastali quali comune, foglio, particella, superficie, ecc.).
- 2. Per i soggetti tenuti all'applicazione delle norme stabilite dal “Codice dei contratti pubblici”** di cui al D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. alla domanda di sostegno deve inoltre essere allegata, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:
- i. Atto di nomina del RUP;
  - ii. Approvazione amministrativa da parte dell'organo competente;
  - iii. Check-list di autovalutazione per la corretta individuazione dei fornitori e degli esecutori ai sensi del D.Lgs 50/2016, per ciascuna procedura prevista, redatta secondo il modello predisposto da AGEA (“Autovalutazione Pre-Aggiudicazione Gara” Quadri A, B, C, D, E) e disponibile nella Sezione “Agricoltura” del sito internet istituzionale della Regione Abruzzo

(<http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura>), nella pagina dedicata alla Sottomisura 10.2.1 ed in particolare nella cartella “Allegati all’avviso pubblico”;

3. I soggetti che presentano la **domanda in forma aggregata (ATS)** al fine di avvalersi del punteggio all’uopo previsto nell’ambito dei criteri di selezione oltre alla documentazione di cui ai precedenti commi 1 e 2 ove pertinente, dovranno produrre la seguente documentazione:
  - a) copia dell’atto costitutivo conforme nella forma e nei contenuti a quanto disposto nei commi da 6 a 10 dell’art. 6 del presente Avviso. Nel caso di **ATS costituende**, dovrà invece essere allegata una lettera di impegno per ciascun soggetto partecipante, secondo il format di cui all’**Allegato 4** del presente Avviso;
  - b) **copia del fascicolo aziendale** per ciascun **soggetto agricoltore** aderente all’ATS.
4. Il soccorso istruttorio è applicato secondo quanto stabilito nel Manuale delle Procedure del PSR 2014/2020 adottato con Determinazione DPD/164 del 21/05/2020, successivamente revisionato con Determinazione N. DPD/383 del 16/10/2020.
5. Tutti gli atti e relativi allegati sono pubblicati sul sito internet istituzionale regionale: <http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura>.

## 15. Criteri di selezione delle domande di sostegno

1. Le graduatorie di merito nell’ambito della sottomisura 10.2.1 sono elaborate secondo i criteri definiti dall’AdG nel documento “Criteri di selezione degli interventi – Testo coordinato” approvato con Determinazione n. DPD/218 del 18.06.2020 come di seguito riportati.
2. Saranno predisposte quattro graduatorie distinte, una per ciascun gruppo di prodotti.
3. L’attribuzione del punteggio viene effettuata ai sensi dell’articolo 49 del Reg. (UE) n. 1305/2013, sulla base dei criteri di selezione approvati con DPD 161/16 del 21 luglio 2016, di seguito riportati:

Criteri di selezione	Punteggio	Modalità di valorizzazione dei criteri di selezione
Elementi caratterizzanti la comprovata qualifica ed esperienza dei soggetti coinvolti nelle attività di analisi e di studio e caratterizzazione del materiale genetico.	30	<input type="checkbox"/> 100% Le attività di analisi, studio e caratterizzazione del materiale genetico sono affidate ad Esperti senior nell’accezione di cui alla circolare n. 2/2009 del ministero del lavoro. <input type="checkbox"/> 50% Le attività di analisi, studio e caratterizzazione del materiale genetico sono affidate a personale con qualificazione almeno universitaria ed esperienza pertinente almeno decennale. <input type="checkbox"/> 0% assenza dei requisiti sopra indicati
Attività che prevedano azioni di conservazione in situ svolte su terreni ricadenti all’interno di aree Natura 2000 e/o territori di cui all’art. 32 del reg. 1305/2013	30	<input type="checkbox"/> 100%: azioni di conservazione in situ svolte su terreni ricadenti all’interno di aree Natura 2000 e su terreni ricadenti all’interno di territori di cui all’art. 32 del reg. 1305/2013; <input type="checkbox"/> 50%: azioni di conservazione in situ svolte su terreni ricadenti all’interno di aree Natura 2000;

		<input type="checkbox"/> 25%: azioni di conservazione in situ svolte su terreni ricadenti all'interno di territori di cui all'art. 32 del reg. 1305/2013 <input type="checkbox"/> 0% assenza dei requisiti sopra indicati.
Numerosità degli agricoltori coinvolti	15	<input type="checkbox"/> un punto ad azienda fino ad un massimo di 15 punti
Numerosità delle cultivar considerate nelle attività	15	<input type="checkbox"/> 1,5 punti per cultivar fino ad un massimo di 15
Progetti integrati tra agricoltori singoli o associati ed enti pubblici	10	<input type="checkbox"/> 100% presenza del requisito <input type="checkbox"/> 0% assenza del requisito partenariati tra associazioni di agricoltori e enti pubblici

4. La soglia minima di idoneità per l'accesso al sostegno consiste in un punteggio assoluto, che sia stato verificato e che **non sia inferiore a 30**.
5. Per il criterio "*Elementi caratterizzanti la comprovata qualifica ed esperienza dei soggetti coinvolti nelle attività di analisi e di studio e caratterizzazione del materiale genetico*" le modalità di valorizzazione del punteggio sono così applicate:
- il punteggio è attribuito nella misura del 100% (punti 30) di quello massimo attribuibile se il gruppo di lavoro individuato per le attività di analisi, studio e caratterizzazione del materiale genetico è composto per oltre il 50% da Esperti senior nell'accezione di cui alla circolare n. 2/2009 del ministero del lavoro come dimostrato dai relativi curricula allegati alla domanda di sostegno;
  - il punteggio è attribuito nella misura del 50% (punti 15) di quello massimo attribuibile se il gruppo di lavoro individuato per le attività di analisi, studio e caratterizzazione del materiale genetico NON è composto per oltre il 50% da Esperti senior nell'accezione di cui alla circolare n. 2/2009 del ministero del lavoro come dimostrato dai relativi curricula allegati alla domanda di sostegno, ma prevede esperti con qualificazione almeno universitaria ed esperienza pertinente almeno decennale.
6. Per il criterio "*Attività che prevedano azioni di conservazione in situ svolte su terreni ricadenti all'interno di aree Natura 2000 e/o territori di cui all'art. 32 del reg. 1305/2013*", la localizzazione degli interventi è stabilita dai riferimenti ufficiali dei diversi territori dichiarati. Le modalità di valorizzazione del punteggio sono così applicate:
- il punteggio è attribuito nella misura del 100% (punti 30) di quello massimo attribuibile se oltre il 50% delle particelle catastali riferite ai terreni sui quali sono svolte le azioni di conservazione ricadono all'interno di aree Natura 2000 e all'interno di territori di cui all'art. 32 del reg. 1305/2013;
  - il punteggio è attribuito nella misura del 50% (punti 15) di quello massimo attribuibile se oltre il 50% delle particelle catastali riferite ai terreni sui quali sono svolte le azioni di conservazione ricadono all'interno di aree Natura 2000;
  - il punteggio è attribuito nella misura del 25% (punti 7,5) di quello massimo attribuibile se oltre il 50% delle particelle catastali riferite ai terreni sui quali sono svolte le azioni di conservazione ricadono all'interno di territori di cui all'art. 32 del reg. 1305/2013;
7. Per il criterio "*Numerosità degli agricoltori coinvolti*" il punteggio è attribuito sulla base del numero di agricoltori che aderiscono all'ATS (firmatari dell'atto o delle lettere di impegno).

8. Nel caso in cui due o più domande raggiungano pari punteggio nella medesima graduatoria si applicano, sulla base del punteggio superiore ottenuto, le seguenti precedenzae (in ordine decrescente)
  - criterio “Numerosità delle cultivar considerate nelle attività”;
  - criterio “Numerosità degli agricoltori coinvolti”.
9. In caso di ulteriore parità si procede per sorteggio.

## **16. Istruttoria delle domande di sostegno**

1. Scaduti i termini per la presentazione delle istanze, l'ufficio competente procede al protocollo e alla presa in carico delle domande di sostegno. L'iter istruttorio viene avviato presso gli uffici competenti dal soggetto o dai soggetti incaricati delle valutazioni di ricevibilità, ammissibilità, merito, resi noti ai beneficiari, ai sensi della L. 241/90, anche mediante pubblicazione di apposito elenco sul sito [www.regione.abruzzo.it/agricoltura](http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura) .
2. Le domande presentate sono protocollate al momento del rilascio direttamente nel portale SIAN.
3. Le domande di sostegno acquisite per via telematica sono soggette a:
  - a) Valutazione di ricevibilità;
  - b) Controlli di ammissibilità;
  - c) Valutazione di merito.
4. In esito allo svolgimento di tali fasi sono adottati i provvedimenti di Concessione dei benefici.
5. Le modalità di svolgimento di ciascuna fase sono dettagliate negli articoli seguenti.

## **17. Valutazione di ricevibilità delle istanze**

1. La valutazione di ricevibilità è volta ad accertare la regolarità formale dell'istanza ed è effettuata mediante l'esame dei seguenti elementi:
  - a) presentazione entro i termini previsti;
  - b) sottoscrizione della domanda di sostegno secondo le modalità richieste;
  - c) presenza di valido documento di identità.
2. Sono dichiarate irricevibili, con conseguente esclusione dalle ulteriori fasi valutative, le domande che risultino:
  - a) presentate oltre i termini stabiliti;
  - b) prive della firma del richiedente secondo le modalità indicate;
  - c) prive della copia di documento di identità valido.
3. Gli incaricati dell'istruttoria concluderanno la verifica della ricevibilità con la redazione e sottoscrizione della relativa check list di controllo.
4. Per le domande non ricevibili l'avvenuta esclusione dell'istanza è comunicata al beneficiario mediante PEC con conseguente adozione del relativo provvedimento, nei tempi e modi disposti dalla L. 241/1990.
5. In caso di esito positivo l'istanza è dichiarata ricevibile ed è avviata ai controlli di ammissibilità.

## 18. Controlli di ammissibilità

1. Le domande ricevibili sono sottoposte ai controlli di ammissibilità svolti dal Servizio competente.
2. La valutazione di ammissibilità della domanda di sostegno prevede i seguenti controlli:
  - a) controllo documentale sul 100% delle domande presentate al fine di verificare la completezza e la validità di tutta la documentazione allegata;
  - b) visita *in situ*, da effettuarsi esclusivamente per le domande risultate ammissibili rispetto alla verifica documentale, presso i terreni dichiarati per verificare la corrispondenza con quanto descritto nella Domanda di Sostegno relativamente alle coltivazioni in essere, e quindi *in situ*, per i prodotti considerati nella domanda.
3. La valutazione di ammissibilità consiste, in prima istanza, nella rilevazione di un punteggio minimo autodichiarato in domanda di sostegno pari ad almeno 30 punti. Sono dichiarate improcedibili le domande con un punteggio di autovalutazione inferiore a tale valore.
4. L'accertamento degli ulteriori profili di ammissibilità attiene alla verifica di:
  - a) **possesso dei requisiti di ammissibilità** generali indicati nel Manuale delle procedure del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020, dei requisiti specifici di ammissibilità soggettivi del proponente indicati all'art. 6 e di quelli oggettivi dell'intervento indicati all'art. 7 per la pertinente tipologia di intervento;
  - b) **completezza documentale** delle istanze: in assenza anche di uno solo dei documenti indicati all'art. 14 la domanda è dichiarata inammissibile;
  - c) **rispondenza della documentazione prodotta**, sotto il profilo formale e contenutistico, a quanto previsto dal presente Avviso. Qualora uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di perfezionamento, il Servizio lo richiede fissando un termine di 10 giorni per la trasmissione a mezzo PEC: ove il chiarimento non pervenga nei termini o risulti inadeguato all'esigenza di perfezionamento, la domanda è dichiarata inammissibile;
  - d) **coerenza dell'operazione** oggetto della domanda con la localizzazione, gli obiettivi, le caratterizzazioni minime richieste e le varietà oggetto di intervento indicati agli artt. 4 e 7 dell'Avviso; ove risulti disatteso anche uno solo dei predetti profili, la domanda è dichiarata inammissibile;
  - e) **ragionevolezza dei costi presentati** e della pertinenza di essi rispetto all'operazione che si vuole realizzare. A tal fine, per ciascun intervento si verifica:
    - i. il riferimento a costi standard, per le voci di spesa inerenti il personale interno;
    - ii. la presenza di almeno tre preventivi per ciascun fornitura/servizio da acquisire esclusivamente tramite l'applicazione "Gestione preventivi per domanda di sostegno" del SIAN: viene in ogni caso assunto a riferimento del calcolo della spesa ammissibile il preventivo più basso; nella circostanza che i preventivi presentati dai beneficiari siano riferiti ad operatori economici non ritenuti autonomi per rapporti di collegamento o controllo è previsto il ricorso al principio del soccorso istruttorio ai fini dell'acquisizione di ulteriori preventivi fino a concorrenza di quelli previsti dal bando; l'assenza ingiustificata del numero richiesto di preventivi e/o l'assenza di motivazioni di scelta appropriate determina l'inammissibilità della spesa corrispondente;
    - iii. il rispetto dei massimali applicabili al personale dipendente della Regione Abruzzo, come da vigente circolare n. 10415 del 3/5/2001 per le spese di viaggi e trasferte;

- f) **presentazione del numero massimo di domande di sostegno consentite**, come stabilito nell'art. 6, comma 12 del presente Avviso.
5. La verifica di ammissibilità deve concludersi entro i 60 giorni successivi alla verifica della ricevibilità, salvo i casi di richiesta di documentazione integrativa (rispetto della normativa).

## **19. Valutazione di merito delle istanze**

1. Le domande ritenute ammissibili sono sottoposte a valutazione di merito secondo quanto riportato nell'Art. 15 del presente Avviso.
2. Per la valutazione di merito il Dirigente del Servizio competente istituisce una apposita Commissione di Valutazione costituita da componenti con esperienza sufficiente nel campo oggetto della valutazione e che non presentino conflitti di interesse.
3. Per i criteri non adeguatamente documentati non viene attribuito alcun punteggio.
4. Qualora la verifica di cui al precedente comma 1 determini un punteggio inferiore alla soglia di ammissibilità indicata all'art. 15 la domanda è dichiarata inammissibile per il sostegno.
5. La richiesta di rettifica del punteggio di autovalutazione è ammessa solo in caso di errori palesi e, qualora avvenga successivamente alla chiusura dei termini del relativo periodo di presentazione, il richiedente deve provvedere a comunicare al Servizio competente la richiesta di rettifica del punteggio di autovalutazione. Ai fini della determinazione dell'ordine cronologico, ha validità la data di presentazione della rettifica della domanda.
6. L'inammissibilità a qualsiasi titolo determinata è comunicata, con le relative motivazioni, al richiedente mediante PEC. È ammessa istanza di riesame con le modalità di cui all'art. 36 del presente Avviso.

## **20. Approvazione delle graduatorie**

1. Le domande di sostegno sono inserite in una graduatoria definita sulla scorta degli esiti delle valutazioni di merito per ciascun gruppo di prodotto.
2. terminate le fasi di valutazione di cui ai precedenti artt. 18 e 19 per tutte le domande di sostegno, il Dirigente del Servizio competente procede a comunicare, tramite PEC, al beneficiario:
  - a) Le risultanze delle valutazioni di ammissibilità e di merito contenute nel verbale istruttorio con esito positivo o con esito negativo;
  - b) I Beneficiari, in caso di difformità tra la domanda di sostegno e l'esito dell'istruttoria, hanno la possibilità di presentare controdeduzioni e osservazioni entro il termine di 10 giorni lavorativi decorrenti dal giorno successivo alla data della comunicazione PEC, adducendo motivazioni desumibili dalla documentazione già prodotta.
3. Decorso il termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni ovvero completati gli eventuali riesami, il Dirigente del Servizio competente adotta le graduatorie definitive che constano dei seguenti documenti:
  1. l'elenco definitivo in ordine di punteggio delle domande ammissibili per le quali risulti confermato il possesso del punteggio minimo, finanziabili in relazione alla disponibilità di risorse, indicando per ciascuna la spesa ammissibile e il contributo concedibile;
  2. l'elenco definitivo in ordine di punteggio delle domande ammissibili per le quali risulti confermato il possesso del punteggio minimo, non finanziabili in relazione alla disponibilità di risorse;
  3. l'elenco delle domande inammissibili e irricevibili.

4. L'atto è pubblicato sul sito internet della Regione Abruzzo sezione Agricoltura. La pubblicazione ha valore di notifica *erga omnes* e non è seguita da comunicazioni individuali.
5. Resta inteso che la Regione Abruzzo provvede all'accantonamento delle somme per quei Beneficiari che avessero subito un provvedimento di esclusione, nelle more e fino agli esiti dell'eventuale richiesta di riesame/contenzioso, di cui al successivo comma 6.
6. È ammessa istanza di riesame con le modalità di cui all'art. 36 del presente Avviso.

## 21. Concessione dei benefici

1. Pubblicati gli elenchi delle domande ammesse, il Servizio competente attribuisce, con formale provvedimento di ammissione il contributo previsto al Beneficiario (atto di concessione).
2. Per ciascun soggetto ammesso, il provvedimento di concessione specifica:
  - a. numero identificativo del progetto attribuito alla domanda di sostegno dal sistema SIAN;
  - b. nominativo beneficiario o ragione sociale;
  - c. codice fiscale o P. IVA;
  - d. spesa ammessa;
  - e. contributo concesso;
  - f. la data massima per l'inizio dell'intervento e quella per la sua conclusione.
3. Al provvedimento sono allegati il quadro economico dell'intervento approvato e l'eventuale contabilità conseguentemente revisionata.
4. Alle domande ammesse a finanziamento, viene attribuito, ai sensi di quanto stabilito dalla Deliberazione n. 24/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), in attuazione della legge n. 144 del 17 maggio 1999 e s.m.i., il Codice Unico di Progetto (CUP) che accompagna ciascuna domanda di contributo dall'approvazione del provvedimento di assegnazione delle risorse fino al suo completamento. Ai sensi di quanto stabilito al comma 2.2 della citata Deliberazione, il codice CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici. L'Amministrazione comunica ai beneficiari il codice CUP assegnato al progetto. I soggetti pubblici devono, invece, provvedere direttamente all'attribuzione del codice CUP al progetto dandone tempestiva comunicazione all'Amministrazione al più tardi con la comunicazione di avvio degli interventi di cui al successivo art. 22.

## 22. Tempi e modalità di esecuzione degli interventi

1. Il beneficiario deve comunicare all'Amministrazione l'inizio degli interventi **nel termine di 60 (sessanta) consecutivi giorni improrogabili e in 90 (novanta) giorni per gli interventi per i quali è necessario il ricorso alle procedure di gara di cui al D.lgs. 50/2016**. I termini decorrono dal giorno successivo alla data di notifica del provvedimento di concessione (trasmesso via pec).
2. L'avvio dell'intervento è documentato attraverso una **dichiarazione**, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, supportata (nel caso in cui siano previste prevalentemente spese di personale, a costi standard, non è necessario allegare alla dichiarazione alcun documento) da almeno uno dei documenti di seguito indicati (da presentare in originale o copia conforme, nel rispetto della normativa vigente in materia di imposta di bollo) e da copia fotostatica fronte retro del documento di identità del richiedente in corso di validità:
  - a. primo documento di trasporto (d.d.t.) o fattura accompagnatoria;

- b. caparra confirmatoria;
  - c. contratto di fornitura;
  - d. per i soggetti tenuti all'applicazione del D.lgs. 50/2016: provvedimento con il quale sono avviate le procedure per la scelta del contraente (determinazione a contrarre).
3. Decorso inutilmente il termine sopra indicato, si procede a dichiarare la decadenza automatica dal beneficio.
  4. Il beneficiario deve concludere l'attuazione degli interventi **entro 18 mesi** a decorrere dal giorno successivo alla data di notifica del provvedimento di concessione dei benefici. Qualora il beneficiario sia tenuto all'applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii. la durata massima è pari **a 24 mesi**.

## 23. Varianti

1. Il Beneficiario può richiedere, dopo la concessione dei benefici, **massimo due varianti** debitamente motivate con l'illustrazione di fondate ragioni tecniche e/o economiche, o cause di forza maggiore sopravvenute di natura non soggettiva.
2. L'acquisizione di servizi non previsti nell'iniziativa approvata, ovvero la soppressione di alcuni interventi, vanno sottoposti in via preventiva, fino a 90 gg dal termine ultimo fissato per la conclusione dell'operazione al Servizio competente che li valuta subordinandone l'approvazione alla coerenza con gli obiettivi del progetto approvato e al mantenimento dei requisiti di ammissibilità e di utile collocazione in graduatoria.
3. Qualora, dopo la presentazione dell'istanza di sostegno e nelle more della concessione, si siano rese necessarie e siano state realizzate o avviate varianti al progetto iniziale, esse devono essere sottoposte alla approvazione del Servizio nelle modalità previste per la richiesta di variante che le valuta nel modo sopra indicato, entro il mese successivo alla notifica del provvedimento di concessione.
4. L'eventuale maggiore spesa da sostenere rispetto a quella ammessa non può comportare aumento del contributo rispetto a quello già assentito in sede di concessione.
5. La minor spesa sostenuta rispetto a quella ammessa comporta la corrispondente diminuzione del contributo.
6. Non sono comunque ammissibili varianti che comportino una spesa finale ammissibile pari ad un importo inferiore al 70% di quello originariamente ammesso.
7. Se la revisione del progetto proposta con la domanda di variante comporta una modifica del punteggio assegnato, la variante è ammessa solo se il punteggio rideterminato garantisce il permanere della domanda fra quelle finanziabili.
8. Qualora sia accertata, in sede di verifica finale, l'esecuzione di varianti per le quali sarebbe stata necessaria una autorizzazione preventiva, non sottoposte invece tempestivamente al Servizio concedente, le diverse spese, alle quali sia stata data esecuzione non autorizzata, sono considerate inammissibili e il contributo concesso è ridotto in proporzione, ovvero revocato qualora la spesa ammissibile residua scenda sotto il 70% di quella inizialmente ammessa.
9. La domanda di variante deve essere compilata utilizzando il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e la data di rilascio della stessa è la data di presentazione della domanda.
10. Alla domanda di variante, sottoscritta digitalmente, deve essere allegata tutta la documentazione sopra riportata e trasmessa ad AGEA per via telematica utilizzando il SIAN.

11. Il Servizio competente, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa, procede all'approvazione dell'esito istruttorio della variante ed invia tramite PEC al beneficiario il relativo provvedimento.
12. Una volta approvata la variante, sul sistema viene registrata la chiusura di tale fase.
13. Restano confermate le procedure previste per la richiesta di eventuale documentazione integrativa.

## 24. Proroghe

1. Il beneficiario, per la realizzazione degli interventi, può richiedere, per ragioni oggettive comprovate da motivazioni adeguate, **al massimo due proroghe dei termini temporali delle principali fasi attuative (avvio e ultimazione degli interventi)**, per un periodo complessivamente **non superiore a tre mesi e a sei mesi per interventi per i quali è necessaria l'applicazione del D.lgs 50/2016**, fatto salvo in ogni caso il limite temporale massimo del programma.
2. Le proroghe devono essere richieste prima della scadenza dei relativi termini di avvio e conclusione degli interventi. Il numero massimo di due proroghe si riferisce all'intervento nella sua interezza. La proroga è valutata e, se del caso, formalmente assentita dal Servizio competente entro 15 giorni lavorativi decorrenti dal giorno successivo alla data di ricezione della richiesta. L'AdG, per comprovate ragioni oggettive e debitamente motivate, può valutare la concessione di ulteriori proroghe.
3. Una volta autorizzata la proroga, la stessa è comunicata al beneficiario tramite PEC e sul sistema viene registrata la chiusura di tale fase.
4. Restano confermate le procedure previste per la richiesta di eventuale documentazione integrativa.

## 25. Domande di pagamento

1. Le domande di pagamento sono le richieste di erogazione del contributo a seguito di ammissione a finanziamento; per questo Avviso possono riferirsi all'acconto (SAL intermedio) e al saldo finale.
2. Le domande di pagamento possono essere presentate solo dai Beneficiari titolari di una domanda di sostegno ammissibile e destinatari di un provvedimento di concessione, ovvero da soggetti a tal fine formalmente delegati ad operare sul portale SIAN per la presentazione delle domande. In caso di ATS, il beneficiario autorizzato a presentare una domanda di pagamento è soltanto il soggetto capofila.
3. Le domande di pagamento (acconti/saldo) devono essere compilate e trasmesse per via telematica utilizzando il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), disponibile all'indirizzo [www.sian.it](http://www.sian.it), previa apertura e aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato.
4. Le domande devono riportare la firma OTP (One Time Password) del beneficiario.
5. Il sistema produce il modello "conferma firma con OTP" che il beneficiario sottoscrive con firma autografa (domanda nello stato di FIRMATA).
6. La fase successiva è quella della firma, rilascio e, infine, protocollazione e invio telematico della domanda sul SIAN (domanda RILASCIATA).
7. La data di rilascio della domanda nel portale SIAN costituisce la data di presentazione della domanda.

8. Alla domanda di pagamento deve essere allegata e trasmessa ad A.G.E.A. la documentazione riportata:
  - a. all'art. 26 per le domande di pagamento degli acconti;
  - b. all'art. 27 per la domanda di pagamento del saldo.
9. È esclusa in ogni caso, la consegna a mano, anche con riferimento ad eventuale documentazione integrativa/esplicativa.
10. L'erogazione del contributo ai beneficiari compete all'Organismo Pagatore AGEA.

## 26. Domanda di pagamento degli acconti per SAL intermedi

1. Allo scopo di favorire l'avanzamento finanziario del Programma e ridurre le eventuali difficoltà di accesso al credito, si prevede l'erogabilità di al massimo n. 2 acconti alla presentazione di SAL intermedi pari **ad almeno il 30% della spesa ammessa in concessione ciascuno**.
2. Il cumulo delle somme erogate a titolo di acconto **non può in nessun caso eccedere il limite massimo dell'80%** del contributo totale concesso.
3. La domanda di pagamento dell'acconto deve essere compilata conformemente al modello definito dall'Organismo Pagatore AGEA ed alla stessa deve essere allegata la seguente documentazione acquisita in forma elettronica:
  - a) Relazione dettagliata dell'attività condotta fino alla data di presentazione, coerente con la Relazione tecnica descrittiva di cui all'art. 14, comma 1, lett. d) del presente Avviso e quindi, di regolare esecuzione del progetto, sottoscritta dal legale rappresentante del Beneficiario ; inoltre la relazione deve indicare il **livello degli obiettivi** conseguiti in rapporto a quelli prefissati;
  - b) Quadro riepilogativo delle spese sostenute, con indicazione:
    - i. per le spese relative all'acquisizione di servizi e/o incarichi di prestazioni professionali, di attrezzature e strumenti, nonché relative ad altre forniture ammissibili, dell'importo complessivo (imponibile e IVA), degli estremi dei documenti giustificativi di spesa nonché delle relative quietanze;
    - ii. per le spese a costi standard (personale interno), del nominativo e posizione del dipendente, il costo unitario applicato e le unità (ore) imputate nel relativo SAL;
  - c) Documenti attestanti la spesa sostenuta corredata dalla dichiarazione a firma del Responsabile del Procedimento e/o del Legale Rappresentante del beneficiario circa la regolarità delle spese ed il rispetto della normativa nazionale e unionale, nonché in materia di appalti (ove pertinente) in relazione alle procedure adottate. Tale documentazione riguarda:
    - i. per l'acquisizione di servizi e/o incarichi di prestazioni professionali, di attrezzature e strumenti, nonché per altre forniture ammissibili:
      - i.i. provvedimenti di aggiudicazione e di liquidazione;
      - i.ii. fatture intestate al Beneficiario<sup>4</sup> con la chiara indicazione della seguente dicitura "PSR 2014-2020 Regione Abruzzo – Tipologia di Intervento 10.2.1" e con indicazione del CUP;
      - i.iii. mandati/ordinativi di pagamento;
      - i.iv. documenti giustificativi di pagamento (es. bonifico);
      - i.v. modelli F24 comprovanti l'avvenuto pagamento delle ritenute di acconto;

- i.vi. estratto conto con evidenza dei pagamenti eseguiti riferiti alle operazioni finanziate con le risorse rese disponibili con il presente avviso, a garanzia del rispetto della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
    - i.vii. dichiarazioni liberatorie di quietanza rilasciate dalle ditte che hanno emesso le fatture, attestanti l'avvenuto pagamento con l'indicazione delle modalità e della data dei pagamenti, corredata da copia del documento d'identità del venditore/fornitore;
  - ii. per il personale dipendente impiegato nell'intervento:
    - ii.i. copia del contratto di lavoro in essere per l'esecuzione dell'attività;
    - ii.ii. lettera di incarico/ordine di servizio (o altro atto di eguale valenza) nella quale siano indicate le attività da svolgere con il relativo impegno orario da dedicare alle attività relative alla implementazione dell'intervento;
    - ii.iii. *timesheet* mensile per tutti i mesi oggetto del SAL con indicazione del nominativo e dell'inquadramento del dipendente, sottoscritti dal lavoratore e dal suo responsabile organizzativo e controfirmati dal responsabile del progetto, dal quale si evincano chiaramente le ore impiegate nelle attività relative alla implementazione dell'intervento sul totale delle ore rese da parte del dipendente;
- d) Dichiarazione degli impegni e obblighi previsti dal presente Avviso;
- e) Dichiarazione ai sensi dell'art. 69, comma 3, lettera c, del Reg. (UE) n. 1303/2013 in merito al regime IVA, che esplicita, ove se pertinente, la condizione di impossibilità del recupero dell'IVA;
- f) Elenco dei giustificativi di spesa;
- g) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il beneficiario attesta che:
  - A) le fatture allegate sono state regolarmente liquidate nel rispetto dei conseguenti adempimenti fiscali;
  - B) non sono state emesse su tali fatture note di credito;
  - C) le spese relative al progetto non hanno beneficiato di altri contributi pubblici, né è possibile alcun doppio finanziamento;
- h) Per i soggetti tenuti all'applicazione delle norme stabilite dal "Codice dei contratti pubblici" di cui al D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii:
  - i. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante che il beneficiario non sia stato dichiarato in stato di dissesto finanziario, o in caso contrario, alla data di presentazione della domanda sia intervenuta l'approvazione del piano di risanamento e dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;
  - ii. Check list di autovalutazione, elaborata da AGEA, compilata dal beneficiario nella fase successiva all'aggiudicazione della gara per ciascuna procedura di gara adottata, disponibile nella Sezione "Agricoltura" del sito internet istituzionale della Regione Abruzzo (<http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura>), nella pagina dedicata alla Tipologia di Intervento 10.2.1 ed in particolare nella cartella "*Allegati all'avviso pubblico*";
- i) Per i soggetti privati:

- i. Autodichiarazione con i dati necessari per l'acquisizione dell'informazione antimafia di cui all'art. 91 del D.lgs. 159/11 e ss.mm.ii. per importi di contribuzione pubblica superiori alle soglie stabiliti dalla vigente normativa;
  - ii. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 relativa alla posizione previdenziale dell'impresa, necessaria per effettuare le verifiche di regolarità contributiva ai sensi del D.L 69/2013, convertito con L. 98/2013 e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 30/1/2015 (matricola aziendale INPS, codice INAIL, sede di competenza, indicazione del Contratto applicato ai dipendenti dell'impresa). In caso di verifica negativa del DURC sussiste l'obbligo, a carico di AGEA nella sua qualità di Organismo pagatore, di operare le dovute compensazioni;
  - iii. Dichiarazione del beneficiario, resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, attestante che a suo carico non risulta pervenuta dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta, ammissione a concordato, amministrazione controllata.
- j) Indice dei documenti trasmessi.
4. Per le fatture elettroniche i Beneficiari sono tenuti a produrre copia della fattura "Anteprima agenzia delle entrate". **Nel caso in cui in sede di rendicontazione risulti un documento contabile privo di CUP o di altra codifica le relative spese non saranno ammissibili ai fini del pagamento.** Sono ammissibili forme di regolarizzazione per le fatture prive di CUP, purché sia indicato nel documento contabile l'identificativo del Bando.
  5. La rendicontazione delle spese deve avvenire secondo quanto disciplinato nel provvedimento di concessione e nel rispetto di quanto disciplinato negli artt. 8 e 9 del presente Avviso relativamente alle spese ammissibili e non ammissibili nonché all'art. 29 in merito agli ulteriori obblighi in capo al Beneficiario.

## 27. Domanda di pagamento del Saldo finale

1. Conclusa l'implementazione del progetto, il Beneficiario è tenuto a trasmettere al Servizio competente via PEC una comunicazione di completamento dell'intervento.
2. La presentazione della domanda di pagamento del saldo finale deve avvenire nei 30 giorni consecutivi decorrenti dal termine massimo per la conclusione dell'intervento attraverso il format contenuto sul portale SIAN.
3. La domanda di pagamento del saldo, deve essere corredata, oltre alla documentazione indicata al precedente art. 26 per la parte dell'intervento che non è già stata oggetto di domanda di pagamento di acconto, la seguente documentazione:
  - a) la relazione tecnica illustrativa delle attività svolte con le relative modalità di esecuzione e l'esposizione completa dei risultati finali del progetto coerenti con la domanda e l'impegno iniziale, sottoscritta dal RUP o dal legale rappresentante;
  - b) documentazione prodotta in merito alle attività di caratterizzazione di cui all'art. 7 del presente avviso per ciascuna varietà oggetto di intervento, nonché tutta la ulteriore documentazione tecnica prodotta da cui si evinca, in particolare, la possibilità, dimostrata con le informazioni, di iscrizione nei registri varietali nazionali, oppure tra le varietà da conservazione, oppure quale biodiversità.

## **28. Autorizzazione delle domande di pagamento degli acconti e del saldo del contributo**

1. L'istruttoria delle domande di pagamento è affidata al Servizio competente e prevede lo svolgimento di verifiche amministrative e tecniche dirette ad accertare la congruità delle spese e la completezza, la pertinenza e la rispondenza alle prescrizioni del presente bando della documentazione trasmessa. Per tali fasi operative il Servizio provvederà a costituire un gruppo di lavoro con figure professionali competenti reperite nell'ambito del personale regionale.
2. Qualora la documentazione risulti incompleta, il Servizio competente per l'istruttoria procede ad inviare richieste di integrazione assegnando un termine (minimo 10 giorni e massimo 30 giorni consecutivi) per la trasmissione della documentazione richiesta.
3. Una volta accertata la completezza, la pertinenza e la rispondenza alle prescrizioni del presente bando della documentazione trasmessa, nonché dopo aver proceduto alle verifiche di legge, il Servizio competente procede all'adozione del provvedimento di liquidazione del pagamento dell'importo dovuto, mediante la compilazione di apposite "Check-list" ed alla elaborazione degli elenchi di liquidazione sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale gestito da AGEA (SIAN); dell'adozione del provvedimento di liquidazione viene data comunicazione al beneficiario via PEC.
4. Nel caso d'istruttoria negativa, la Struttura competente comunica all'Ente beneficiario, mediante PEC ed ai sensi dell'art. 10bis della L. n. 241/90 e s.m.i., l'inammissibilità parziale o totale della domanda di pagamento, esplicitando la descrizione degli elementi ritenuti non ammissibili e le motivazioni di inammissibilità con i relativi riferimenti giuridici.
5. Preliminarmente all'adozione del provvedimento di liquidazione del saldo la Struttura competente effettua anche una visita sul luogo (in situ) dell'operazione sovvenzionata secondo quanto definito nel Manuale delle procedure del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. In occasione di tale visita in situ il beneficiario ha l'obbligo di mettere a disposizione tutta la documentazione, tecnica e amministrativa, necessaria alla verifica della corretta implementazione dell'intervento e del rispetto di tutti gli obblighi in capo allo stesso.
6. In sede di verifica della domanda di pagamento di saldo verrà evidenziato se il quadro economico a consuntivo evidenzia un importo complessivo di spesa pari o superiore al 70% di quelle indicate in sede di concessione.
7. Nel caso in cui l'importo complessivo di spesa risulti inferiore al 70% della spesa inizialmente ammesse, il contributo concesso viene revocato ad eccezione del caso in cui nonostante la spesa finale rendicontata sia inferiore al 70%, il progetto approvato risulti interamente realizzato e la minor spesa dipenda esclusivamente da economie di realizzazione (per spesa finale rendicontata si intende la spesa documentata e riferita agli interventi ammessi in concessione e in eventuale variante).
8. Nel caso in cui la riduzione del contributo determinata a saldo generi un importo del contributo complessivo inferiore a quello già erogato in sede di acconto, l'importo eccedente è oggetto di recupero.
9. Per quanto non previsto nel presente bando riguardo le procedure di controllo si rinvia al documento "Manuale delle procedure" approvato con Determina direttoriale n. DPD/164 del 21/05/2020, successivamente revisionato con Determinazione N. DPD/383 del 16/10/2020.

## **29. Ulteriori obblighi del beneficiario**

1. Fermo restando quanto in precedenza previsto, il beneficiario ha l'obbligo di:

- a) mantenere un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all'intervento (es. codice progetto nelle causali di pagamento/fatture);
  - b) assicurare la conservazione per tutto il periodo d'impegno, della documentazione giustificativa, in originale, delle spese sostenute, nonché di tutta la documentazione utile per l'esecuzione dei controlli in fase ex-post, consentendo lo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa unionale e a cooperare al buon esito di qualsiasi attività di controllo presso l'Ente;
  - c) fornire i dati richiesti per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale della misura;
  - d) assicurare la massima collaborazione in occasione di verifiche e sopralluoghi che l'Amministrazione concedente, l'Organismo Pagatore, i Servizi dell'UE ed il valutatore, riterranno di effettuare, nonché l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento;
  - e) rispettare le norme in materia di pubblicità previste nel Reg. 808/2014 approvate con D.D. n. DPD158/16 del 04/07/2016 "Manuale d'uso per la predisposizione di materiale informativo del PSR Abruzzo 2014/2020" (visualizzabile all'interno del sito Regione Abruzzo –Aree Tematiche- PSR 2014/2020-Comunicazioni del PSR), come anche richiamata nel "Manuale delle procedure" approvato con Determina direttoriale n. DPD/164 del 21/05/2020, successivamente revisionato con Determinazione N. DPD/383 del 16/10/2020;
  - f) rendere pubblici, attraverso i propri siti internet o qualsiasi altro mezzo, i risultati delle azioni progettuali;
  - g) rendere noto al Servizio competente della Regione Abruzzo ogni eventuale variazione e/o mancata realizzazione degli interventi autorizzati;
  - h) restituire senza indugio, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte dell'Organismo Pagatore, le somme eventualmente percepite in eccesso, ovvero sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e unionali;
  - i) in caso di sostituzione in corso d'opera degli esperti dedicati alle attività progettuali, i nuovi soggetti incaricati dovranno avere curriculum professionale pari o superiore a quelli sostituiti.
2. Nel rispetto della tracciabilità delle operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi, e per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti il progetto approvato, il beneficiario deve effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute esclusivamente con le seguenti modalità:
- i. bonifico o ricevuta bancaria (RIBA) indicando nella causale il numero, la data della fattura di riferimento e la tipologia di pagamento (acconto, saldo ecc.) e il CUP;
  - ii. assegno circolare o bancario non trasferibile;
  - iii. carta di credito e/o bancomat;
  - iv. bollettino postale indicando nella causale i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo) e il CUP;
  - v. F24 a condizione che in sede di rendicontazione sia fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

3. Non sono ammessi in nessun caso e per nessun importo pagamenti in contanti o tramite carte prepagate.
4. Per tutte le modalità di pagamento consentite le operazioni devono essere effettuate utilizzando un conto corrente dedicato (L. 136/2010).
5. Per il mancato rispetto degli obblighi di cui ai precedenti commi, nonché per quelli richiamati nel presente Avviso, si applicano le sanzioni previste dal documento “Disposizioni regionali di applicazione del D.M. MIPAAF n. 2588 del 10/03/2020 (GURI n. 18 del 4/5/2020) riguardanti riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari del PSR Abruzzo 2014-2020 nell’ambito delle misure non connesse alle superfici e agli animali” approvato con Determinazione DPD n. 356 del 17.09.2020.
6. Il mancato rispetto dell’impegno di cui al comma 1, lett. i) comporta una rideterminazione del punteggio inizialmente assegnato con conseguente possibile variazione della graduatoria.

### **30. Motivi di decadenza**

1. Costituiscono sempre motivo di decadenza dai benefici:
  - a) mancato rispetto di impegni, obblighi e vincoli;
  - b) perdita sopravvenuta di requisiti da possedere per l’intera durata dell’operazione;
  - c) mancato raggiungimento degli obiettivi in relazione ai quali i contributi sono stati concessi;
  - d) mancato raggiungimento della percentuale di spesa minima del 70% rispetto alla spesa inizialmente ammessa ad eccezione del caso in cui nonostante la spesa finale rendicontata sia inferiore al 70%, il progetto approvato risulti interamente realizzato e la minor spesa dipenda esclusivamente da economie di realizzazione (per spesa finale rendicontata si intende la spesa documentata e riferita agli investimenti ammessi in concessione e in eventuale variante);
  - e) nel caso di costituende ATS, decorrenza del termine per la trasmissione dell’atto costitutivo dell’ATS nel termine fissato nell’Art. 6, comma 7 del presente Avviso;
  - f) decorrenza del termine fissato per l’avvio delle attività;
  - g) decorrenza del termine fissato per la conclusione dell’intervento;
  - h) mancata realizzazione dell’intervento o sua realizzazione parziale rispetto alle finalità previste in progetto;
  - i) accertamento, da parte della struttura competente di irregolarità (difformità e/o inadempienze) che comportano la decadenza dal contributo;
  - j) rinuncia da parte del beneficiario;
  - k) rifiuto del beneficiario a cooperare al buon esito di qualsiasi attività di controllo, in ottemperanza con quanto stabilito dall’articolo 59, c. 7 del Reg. (UE) 1306/2013;
  - l) mancato rispetto dell’obbligo di rendere pubblici, attraverso i propri siti internet o qualsiasi altro mezzo, i risultati delle azioni progettuali.
2. La decadenza con revoca totale o parziale del contributo può essere pronunciata anche a seguito delle risultanze di attività di controllo eseguite dal Servizio regionale competente, dall’Organismo Pagatore AGEA, da servizi ministeriali o unionali.
3. Il provvedimento di decadenza, assunto dal Servizio competente, viene comunicato al beneficiario tramite PEC. Nell’ipotesi di rinuncia da parte del beneficiario non sarà data alcuna

comunicazione di avvio del procedimento di decadenza, atteso che si tratta di istanza proveniente dal beneficiario stesso.

### **31. Motivi di revoca**

1. Costituiscono sempre motivo di revoca dei benefici:
  - a. Presenza di una delle fattispecie di decadenza di cui al precedente art. 30, ove siano stati già erogati contributi;
  - b. accertamento ex post di indicazioni o dichiarazioni non veritiere di fatti, stati e situazioni determinanti ai fini della concessione o l'erogazione del contributo, anche nel caso in cui avrebbero comportato la concessione di un contributo di importo ridotto;
  - c. mancato rispetto degli obblighi e dei vincoli stabiliti dal presente Avviso o dall'atto di concessione del contributo;
  - d. indicazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in grave errore;
  - e. mutamento della situazione di fatto.
2. La revoca comporta il recupero delle eventuali somme già erogate, maggiorate degli interessi previsti dalle norme in vigore, salvo le circostanze di forza maggiore che configurano eventi indipendenti dalla volontà dei beneficiari, tali da non poter essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza, di cui all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e che impediscono loro di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni derivanti dalle presenti disposizioni attuative.

### **32. Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali**

1. Le cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali possono essere riconosciute nei seguenti casi:
  - a. il decesso del beneficiario;
  - b. l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
  - c. una calamità naturale grave;
  - d. la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali coinvolti;
  - e. una fitopatìa che colpisce la totalità o una parte delle colture del beneficiario;
  - f. l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.
2. Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali trovano applicazione principalmente nelle seguenti fattispecie:
  - a. rinuncia senza restituzione dell'aiuto;
  - b. ritardo nella realizzazione dell'operazione e nella richiesta di erogazione di contributo;
  - c. ritardo nella presentazione di integrazioni, istanze previste dalle vigenti disposizioni o richieste dall'Amministrazione;
  - d. proroghe ulteriori rispetto alle uniche due proroghe previste.
3. La possibilità di invocare le cause di forza maggiore e/o le circostanze eccezionali sussiste solo a condizione che l'esistenza delle medesime, unitamente alla documentazione ad esse relativa, sia comunicata alla Struttura regionale competente entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore e/o delle circostanze eccezionali.

4. Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e/o delle circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali importi già liquidati al beneficiario.
5. La documentazione probante per ciascun caso previsto viene di seguito riportata:
  - a. decesso del beneficiario:
    - dichiarazione sostitutiva di certificazione di decesso del titolare, ai sensi dell'art. 46 DPR 445 del 28 dicembre 2000, da parte del nuovo richiedente unitamente al documento di identità in corso di validità;
  - b. incapacità professionale di lunga durata del beneficiario:
    - certificazione medica attestante lungo degenza o attestante malattie invalidanti e correlate alla specifica attività professionale;
    - atto di nomina, da parte del Tribunale, del commissario o liquidatore giudiziario per società agricole;
  - c. calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda:
    - provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Regione, ecc.) che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato o, in alternativa il certificato rilasciato da autorità pubbliche (VV.FF., Vigili urbani, ecc.) eventualmente accompagnata da perizia asseverata in originale, rilasciata da un professionista iscritto all'albo o all'ordine professionale. Gli atti devono attestare, rispetto alla superficie aziendale, la porzione di superficie interessata dall'evento calamitoso, indicando le relative particelle catastali;
  - d. distruzione fortuita dei fabbricati aziendali coinvolti:
    - provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Comune, ecc.) che accerta la particolare situazione relativamente ai fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
  - e. fitopatìa che colpisce la totalità o una parte delle colture del beneficiario:
    - provvedimento dell'autorità competente (autorità fitosanitarie) che attesti il fenomeno e che individui le superfici interessate all'evento;
  - f. esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda:
    - Decreto di esproprio previsto dall'art. 8 del D.P.R. n. 327/2001.

### **33. Procedura di decadenza/revoca dei benefici**

1. Il contraddittorio nella procedura di decadenza/revoca è articolato nelle seguenti fasi:
  - a. Invio della comunicazione di avvio del procedimento;
  - b. Esame delle controdeduzioni pervenute nel termine assegnato;
  - c. Valutazione delle controdeduzioni ed archiviazione del procedimento;
  - d. Valutazione delle controdeduzioni ed approvazione del provvedimento di decadenza/revoca;
  - e. Comunicazione esiti del procedimento.
2. Il provvedimento di decadenza/revoca indica, oltre ai motivi e le modalità di restituzione, la somma dovuta dal beneficiario, comprendente il contributo indebitamente percepito, gli interessi e le eventuali riduzioni per violazioni e sanzioni.

3. La revoca del contributo comporta l'obbligo della restituzione delle somme eventualmente percepite con interesse calcolato al tasso legale di cui alla normativa vigente alla data di accertamento.
4. L'eventuale restituzione da parte del beneficiario delle somme indebitamente percepite deve avvenire all'Organismo pagatore entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.
5. In caso di mancata restituzione da parte del beneficiario delle somme indebitamente percepite, l'Organismo pagatore avvia la riscossione coattiva delle somme dovute.

### **34. Riduzioni e sanzioni**

1. Il sistema di riduzioni e sanzioni è disciplinato dalla normativa unionale, dalla normativa nazionale, dalle disposizioni regionali e dagli atti generali adottati dall'Organismo Pagatore in attuazione delle stesse.
2. Il sistema di riduzioni e sanzioni è disciplinato nel documento "*Disposizioni regionali di applicazione del D.M. MIPAAF n. 2588 del 10/03/2020 (GURI n. 18 del 4/5/2020) riguardanti riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari del PSR Abruzzo 2014-2020 nell'ambito delle misure non connesse alle superfici e agli animali*" approvato con Determinazione DPD n. 356 del 17.09.2020.
3. Costituiscono motivo di riduzione dei benefici:
  - a. Decorrenza del termine fissato per la presentazione della domanda finale di pagamento;
  - b. Mancato rispetto delle disposizioni sulla pubblicità;
  - c. Mancato rispetto dell'obbligo di fornire i dati richiesti per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale della misura;
  - d. Mancato rispetto di impegni specifici previsti nel presente bando.

### **35. Errori palesi**

1. Nei limiti dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 809/2014 e dell'art. 59 punto 6 del Reg. (UE) n. 1306/2013, le domande di sostegno e di pagamento possono essere corrette o adattate, su richiesta dell'interessato ovvero su segnalazione allo stesso da parte del funzionario istruttore, in qualsiasi momento dopo la presentazione, in caso di errori palesi riconosciuti dalle autorità competenti sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché sia dimostrato che il beneficiario abbia agito in buona fede.
2. Gli errori palesi possono essere riconosciuti solo se è possibile individuarli agevolmente durante il controllo amministrativo nell'ambito della documentazione prodotta. A titolo esemplificativo, si fa riferimento a:
  - a. errori di trascrizione che risultano palesi in relazione alla documentazione trasmessa, quali:
    - a.i. campo o casella non riempiti o informazioni mancanti;
    - a.ii. codice statistico o bancario errato.
  - b. errori evidenziati come risultato di verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie);
  - c. errori aritmetici / di calcolo;
  - d. discordanze tra le informazioni fornite nello stesso modulo di domanda e tra informazioni fornite nel modulo di domanda e la documentazione trasmessa.
3. Si considerano non sanabili le domande carenti di informazioni minime necessarie a definirne la ricevibilità e ammissibilità.

4. La domanda di riconoscimento di errore palese deve essere presentata tramite PEC al Servizio competente, che ne valuta l'ammissibilità e, qualora ne ricorrano le condizioni, autorizza la presentazione della richiesta di correzione.
5. La richiesta di correzione di errore palese deve essere presentata dopo la data di chiusura dei periodi di riferimento per la presentazione delle relative domande.
6. Della correzione apportata si dà comunicazione tempestiva all'interessato tramite PEC.

### **36. Reclami e ricorsi**

1. Tutti i soggetti che fanno richiesta di finanziamento a valere sulle misure del PSR hanno facoltà di avanzare istanza di riesame al Dirigente del Servizio competente o all'Organismo Pagatore nazionale, in relazione alla rispettiva competenza, in caso di esclusione dai benefici, di riconoscimento parziale dei punteggi, del finanziamento o del pagamento.
2. La presentazione dell'istanza di riesame deve avvenire, a pena di inammissibilità, entro 10 giorni dalla data della PEC di comunicazione del provvedimento cui è riferita.
3. Nei 10 giorni successivi, il Servizio provvede all'istruttoria dell'istanza, ad opera di soggetti diversi dagli istruttori originari, e provvede con motivato atto del Dirigente, in via definitiva, a dichiarare l'ammissibilità o l'inammissibilità delle richieste, dandone comunicazione all'interessato.
4. I reclami devono essere inviati all'indirizzo di posta elettronica certificata del Servizio competente ovvero all'AGEA, secondo la natura dell'oggetto del ricorso.
5. Oltre a presentare richieste di riesame, contro gli atti amministrativi che costituiscono l'esito istruttorio e/o dei controlli, gli interessati possono presentare alternativamente:
  - a. Ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso;
  - b. Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.
6. Per le contestazioni relative ai provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione al finanziamento è altresì ammesso ricorso al giudice ordinario nelle sedi e nei termini stabiliti dal Codice di Procedura Civile.

### **37. Controlli in loco**

1. Le domande di pagamento presentate attraverso il SIAN sono soggetti ai controlli in loco di competenza dell'Organismo Pagatore AGEA, da effettuarsi prima del pagamento su un campione delle domande presentate tale da coprire almeno il 5% della spesa.

### **38. Riferimenti e contatti**

Regione Abruzzo - Dipartimento Agricoltura – DPD

**Servizio competente:** “*Servizio DPD019 Promozione delle Filiere e Biodiversità* – Via Catullo,17 - 65127 PESCARA.

e-mail [dpd019@regione.abruzzo.it](mailto:dpd019@regione.abruzzo.it) - PEC [dpd019@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpd019@pec.regione.abruzzo.it).

Dirigente: Dott. Carlo Maggitti – Tel. 085 7672801 – PEC: [dpd019@regione.abruzzo.it](mailto:dpd019@regione.abruzzo.it) –

P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MISURA 10 – SOTTO MISURA 10.2 – INTERVENTO 10.2.1 - Allegato “A)” alla Det. Dirig. n. DPD019/266 del 23.12.2020

**Ufficio competente:** Tutela della biodiversità e coordinamento dello schedario viticolo.

### **39. Rinvio a norme e provvedimenti amministrativi presupposti**

1. Per quanto non disposto nelle presenti disposizioni attuative, si rinvia alle disposizioni di cui alla normativa riportata all'Art. 1 “Riferimenti normativi” nonché ai conseguenziali provvedimenti amministrativi.

### **40. Informativa sul trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ss.mm.ii.) e del Reg. (UE) 679/2016, i Servizi interessati si impegnano a trattare tutti i dati solo per le finalità connesse e strumentali alle attività istituzionali.
2. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo e può esercitarli con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 dello stesso decreto.
3. I dati sono trattati in relazione alle esigenze del procedimento, ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e fiscali, con la garanzia che il trattamento dei dati personali viene svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
4. I dati sono trattati per tutta la durata del procedimento ed anche successivamente, per l'espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative.
5. Il conferimento dei dati è necessario al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi e regolamenti, dalla normativa dell'UE, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.
6. I dati sono comunicati solo per adempimento a specifiche norme di legge o rapporti contrattuali.
7. Il Titolare del trattamento è la Regione Abruzzo – Via L. Da Vinci, 6 – 67100 L'Aquila.
8. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile via e-mail all'indirizzo [dpd@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpd@pec.regione.abruzzo.it).

### **41. ALLEGATI**

1. Format di Relazione tecnica descrittiva;
2. Format dichiarazioni del soggetto richiedente;
3. Dichiarazione coltivazioni in situ;
4. Format lettera di intenti di adesione a costituende ATS;
5. Format Dichiarazione “Pantouflage – Revolving Doors” ;
6. Quadro sinottico punteggi autovalutazione di merito;
7. Legge nazionale n.194 del 1dicembre 2015- Disposizioni per la Tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo ed alimentare (GU n.288 del11.12.2015);
8. Deliberazione Regionale n. 1050 del 28/12/2018 di attuazione in Abruzzo della legge n. 194 riguardante: “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare” e Decreti applicativi – e delle LL.RR. n. 64/2012 e n. 34/2015.